

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge del deputato Chapperon pel ristabilimento della provincia di Rumilly — Seguito della discussione della tariffa doganale — Categoria XV, Uscita — Proposizione dei deputati Farina Paolo, Ghigliani, Mellana e Michelini, sui cenci — Approvazione di quest'ultima, e delle categorie XVI, XVII, XVIII e XIX — Discussione della tariffa delle tare — Obbiezioni del deputato Di Revel — Articolo 5 — Osservazioni del ministro delle finanze e del relatore Avigdor — Emendamento della Commissione — Proposizioni dei deputati Depretis, Cossato, Quaglia e Valerio Lorenzo — Rinvio di tre articoli alla Commissione, e approvazione degli altri — Interpellanza del deputato D'Aviernoz al ministro dell'interno, concernente il giornale d'Alessandria l'Avvenire e il parroco d'Amandola, e risposta del ministro — Discussione degli articoli delle disposizioni preliminari per la tariffa suddetta — Articolo 1 — Emendamento del deputato Di Revel — Opposizioni del ministro delle finanze — Parlano i deputati Mellana, Avigdor, relatore, Ravina e Farina Paolo — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 — Osservazioni dei deputati Farina Paolo, Valerio Lorenzo e Di Revel sull'articolo 6 — Approvazione degli articoli 6 e 7 — Obbiezioni del deputato Valerio Lorenzo sull'articolo 8, Merci avariate — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei deputati Farina Paolo e Ravina — Emendamenti dei deputati Ricci Vincenzo e Franchi — Approvazione di quell'articolo emendato, e dei seguenti 9 e 10.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BRIGNONE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3925. Il Consiglio comunale di Duranas presenta una petizione conforme a quella segnata col numero 3826 tendente a far dichiarare provinciale la strada consortile della Vesubia.

3926. Lo stesso Consiglio invia una petizione identica a quella portante il n° 3829, relativa all'applicazione della legge per l'abolizione delle bannalità.

3927. Il Consiglio delegato di Cervo, provincia di Oneglia, rassegna una petizione conforme a quella segnata col n° 3849 concernente il porto franco di Nizza.

3928. Il Consiglio comunale di Crocefieschi ripresenta copia della petizione 2278 con cui chiedeva la soppressione dell'uffizio di pedaggio esistente in quel luogo, oppure che quella strada comunale fosse mantenuta da chi ne percepisce i diritti, ed in ogni caso che quel comune venisse indennizzato delle spese sopportate dal 1817 in poi per la manutenzione della strada medesima. La citata petizione venne già trasmessa al Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

Se vi sono relazioni in pronto, do la parola al relatore.

RELAZIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE PEL RISTABILIMENTO DELLA PROVINCIA DI RUMILLY.

BRIGNONE, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Chapperon per il ristabilimento della provincia di Rumilly. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 815.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA TARIFFA DOGANALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa doganale.

La discussione rimase ieri alla proposta fatta dal deputato Ghigliani per una modificazione all'articolo *Stracci di ogni sorta*.

Propose egli che questa categoria fosse divisa in due articoli, nel primo dei quali il dazio di uscita per i cenci bianchi, proposto in lire 4 per ogni 100 chilogrammi, fosse portato a lire 10, e nel secondo fossero compresi i cenci di ogni altra specie da tassarsi in lire 4 per 100 chilogrammi.

Vi è pure una proposizione del deputato Farina Paolo, la quale porterebbe gli stracci bianchi a lire 8, e gli stracci di ogni sorta a lire 4.

MELLANA. Io accetto la divisione proposta nella seduta di ieri dall'onorevole deputato Ghigliani, ma l'accetto in quanto al dividere in due categorie la merce compresa in quell'articolo; sono però ben lungi dal convenire col signor Ghigliani in merito all'elevata tariffa che vorrebbe far gravitare su questa proprietà dell'estrema indigenza: intendo parlare degli stracci.

Fu messa in campo la solita questione della protezione da accordarsi alle nostre industrie. Sebbene si sia a sazietà ripetuto che il conservare la tariffa daziaria era questione meramente finanziaria e non di protezione, pure volendo far ragione ai propugnatori di una moderata protezione, osservo che per quanto riguarda la protezione, che si è creduto di dovere ancora mantenere alle fabbriche, fu già discusso in occasione della tariffa dei dritti d'entrata; ma trattandosi ora dei diritti sulle merci che escono dallo Stato, non si può in alcun modo considerare in esse un mezzo di protezione, ma sibbene un mezzo, abbenchè non buono, di alimentare il tesoro.

Se questa non è e non può essere che questione di finanza, come si potrà sostenere che la tassa di sortita debba essere non grave, ma la più gravosa? Si è a lungo discusso per tassare dell'uno e mezzo per cento la seta, ed ora ci si vien proponendo d'imporre del 25 per cento le stracce: quale giustizia distributiva vi sia fra il povero ed il ricco facilmente si scorge. (*Movimento*)

Osservo d'altronde, come già feci altra volta, che i diritti tanto di sortita come d'entrata, devono, se vuoi essere giusti, regolarsi sul valore; ora, se portiamo le nostre considerazioni sul valore della merce che vorrebbe imporsi, io veggio un'esorbitanza tale che non posso neppure comprendere come possa venire proposta.

Ieri, se ho bene inteso, l'onorevole Ghiglini diceva che il prezzo degli stracci bianchi è di 40 lire per ogni 100 chilogrammi: accetto, anche senza riserva, che questo sia il vero prezzo di questa merce: ma se la imponete di lire 10, voi prendete il quarto del totale valore: voi la gravate del 25 per cento. Ma si dice: è una protezione indispensabile per alcune migliaia di operai: potrei ripetere che sono ben più le migliaia che vendono questi stracci, che questi sono ben più bisognosi di coloro ai quali volete provvedere. Ma stando anche alla protezione, a qual punto volete voi estenderla? Già nella tariffa dell'entrata della carta veggio assicurato il 50 per cento ai nostri fabbricanti, se vi aggiungete ora il 25 raggiungerete un totale di 55 per cento di protezione. Questa non sarebbe più un'equa protezione, ma un vero monopolio. (*Si parla su vari banchi*)

Mi sembra che la questione meriti l'attenzione della Camera; questa non è tanto questione di giustizia, quanto di principio: principio che la Camera ha ripetutamente sancito. (*Segue il bisbiglio*)

Se si crede che una questione riguardante gli stracci non meriti l'attenzione di alcuni onorevoli membri, sono pregati di dirlo. (*Parli! parli!*) Una questione di principii, e che tocca così da vicino la parte più bisognosa di coloro che abbiamo l'onore di qui rappresentare, pare meriti l'intera attenzione della Camera.

Se la Camera adottasse la proposta Ghiglini, io non saprei trovare altro esempio con cui paragonare quest'atto, se non che desumendolo dal Governo di Gregorio XVI. Mi ricordo di avere nel 1840 percorse alcune provincie della Romagna, e di aver sentito sulle stesse pubbliche vie imprecare a quell'inetto Governo di preti, il quale aveva in quell'epoca concesso appunto il monopolio della compera degli stracci ad un ricco banchiere di Roma.

Se noi ora imponessimo del 25 per cento la sortita degli stracci, non faremmo che ripetere l'improntitudine di quell'inetto Governo, colla sola diversità che là il monopolio era stato venduto ad un solo, e noi lo estenderemo ad alcuni fabbricanti in danno di tutti i più bisognosi.

Se a questi fabbricanti faceva d'uopo di maggior protezione di quella concessa nella tariffa d'entrata della carta, dovevasi allora proporre un aumento: giacchè almeno la protezione sarebbe caduta in danno di chi si vale della carta; ma qui cadrebbe sul povero che vende l'avanzo dei suoi cenci.

Io quindi ripeto che accetto la divisione fra gli stracci bianchi e quelli inferiori, ma invece di portare il diritto sugli stracci bianchi a lire 10, ed a lire 4 sugli inferiori, come venne proponendo il signor Ghiglini, propongo all'incontro di ridurre il primo a lire 3, ed a lire 1 e 50 centesimi il dazio su quelli di qualità inferiore.

SULLI. Io appoggio la proposta del deputato Mellana, poi-

chè oltre alle considerazioni da lui esposte, credo che le paure del deputato Ghiglini siano assai esagerate.

Ed invero, se guardiamo alla quantità delle fabbriche di carta nel nostro paese, se guardiamo alla quantità dei cenci che sono necessari per la fabbricazione della carta, e specialmente se guardiamo che, in virtù di questa nuova tariffa, ogni qualunque barriera doganale che divideva le provincie continentali dalle insulari viene a cadere, epperò s'ha da avere maggior quantità di straccie, dobbiamo rimanere sempre più convinti del come queste paure siano esagerate.

D'altronde se si accettasse la proposta dell'onorevole deputato Ghiglini, a nulla varrebbe che questa merce, la quale prima era proibita, ora non lo sia, perchè la gravezza dell'imposta che verrebbe a gravitare su questa merce in virtù della proposta del signor Ghiglini, se non la proibisce del tutto, la proibisce quasi.

Pertanto, secondando le votazioni già fatte dalla Camera su tutte le altre merci, io credo che la medesima accetterà la proposta del deputato Mellana, la quale, mentre non può recar danno alle nostre fabbriche da carta, fa sì che in questa categoria non si vengano a rinnegare quelle dottrine che furono accettate nelle altre tutte.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Mellana sia appoggiata.

(È appoggiata.)

GHIGLINI. Io credo che si prenda un grave abbaglio, parlando dei cenci come se fossero prodotti. I cenci non sono prodotti, ma si residui di una consumazione improduttiva; nè riguardo ad essi valgono le ragioni che consigliano di favorire l'esportazione dei prodotti agricoli ed industriali. Laonde il professare la dottrina della libertà commerciale non toglie che si abbiano ad adottare, relativamente ai cenci, dei provvedimenti eccezionali. Era forse avverso, o poco amico al libero commercio G. B. Say? Eppure egli arrivò persino ad approvare che l'esportazione dei cenci fosse proibita. Mi sia permesso di riferire le stesse parole di questo insigne economista.

« Si les prohibitions sont admissibles (egli scriveva) c'est tout au plus dans le cas ou la matière première que l'on retient n'est pas susceptible d'accroissement par de nouveaux débouchés qui s'ouvrent pour elle. C'est d'après cette considération qu'en France on interdit, peut-être avec sagesse, l'exportation des vieux cordages et des chiffons dont on fait le papier. Les chiffons s'exporteraient qu'on ne peut pas supposer qu'il s'en fit davantage. Ce n'est pas par la considération du prix que l'on pourra tirer du vieux linge et des vieux habits qu'on est porté à en faire. »

Vede pertanto la Camera, che proteggendo in modo speciale i fabbricanti di carta, farà cosa al tutto degna di sé, farà insieme un atto di giustizia e di sapienza economica.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

FARINA PAOLO. Prima di tutto debbo dire che accetto anche la distinzione tra gli stracci bianchi e gli altri; che anzi io aveva intenzione di fare una proposta a questo riguardo. Ma io prego la Camera a voler osservare che qui non si tratta di una questione, come si suol dire, vergine, ma di una questione già pregiudicata; in quanto che dugento e più fabbriche si sono stabilite sotto un sistema di assoluta protezione; ed anzi sotto un sistema di proibizione per alcuni oggetti, fra i quali erano compresi gli stracci.

Il deputato Mellana diceva, che non credeva che la protezione si dovesse limitare alla proibizione dell'esportazione degli stracci, ma che si dovesse anche riferire al dazio sull'introduzione della carta.

Prego l'onorevole preopinante di por mente, come feci notare fin da ieri, che la carta prodotta dalle nostre fabbriche è una qualità speciale che non si può fabbricare colla macchina, perchè gli usi ai quali è destinata, non comportano la carta fabbricata alla macchina, e che conseguentemente non può sostenere la concorrenza estera, nè venire diminuendo di prezzo, come avverrebbe se la carta potesse essere fabbricata alla macchina.

In vista di queste circostanze, e di quella che i cenci bianchi all'estero hanno un valore di 60 e più lire al quintale, mentre all'interno non l'hanno che di 40 o 45, io credo, che se non si vuole accettare la proposizione del deputato Ghigliani, si possa almeno accettare la mia, cioè di portare il dazio sugli stracci bianchi a 8 lire, in vista che questi stracci alimentano 200 e più fabbriche con 8000 operai, e di togliere totalmente, se si vuole, quello sugli altri cenci.

Io prego quindi la Camera a voler prendere in considerazione questa mia proposta, poichè veramente è di una tale importanza che non può essere trascurata.

Le massime assolute non si possono applicare ad un tratto; bisogna far luogo ad una transazione. Or questa transazione si accorda con tutti i principii della buona economia. Quelli dunque che avevano una protezione di 20 lire il quintale, l'abbiano ora di 8; avranno così una diminuzione di tre quinti della protezione che godevano prima; ma se si abolisce il dazio su quest'oggetto, le nostre fabbriche forse non si potranno più sostenere.

MICHELINI. La tariffa del 1830 proibiva l'esportazione degli stracci coll'intento di favorire le fabbriche di carta, come se i capitali che si sono consecrati a quella fabbricazione non avessero potuto trovare altro impiego egualmente. Ad ogni modo, all'ombra di quella legge si sono erette delle fabbriche; è pertanto giusto avere alcuni riguardi ai proprietari delle fabbriche medesime nel passaggio del sistema protettivo, sul quale era fondata la proibizione dell'uscita degli stracci, al sistema di libertà.

Siamo in un tempo di transizione, quindi bisogna che ci discostiamo dai sistemi assoluti, ma che ci accostiamo a transazioni, onde il passaggio non si faccia con scosse troppo forti. Questa è la norma che ad un dipresso la Camera ha seguito nel determinare gli altri articoli della tariffa. Ma nello stabilire i diritti d'introduzione delle merci simili a quelle che si fabbricano nell'interno, il ribasso è stato assai forte, e tale da concedere una piccola protezione ai manifattori nazionali. E certamente i fabbricanti di panni, delle stoffe di cotone, ecc., non godranno più, secondo la nuova tariffa, di una protezione così efficace, quanto godrebbero i fabbricanti di carta, se il Parlamento approvasse la proposta del deputato Farina.

Ripeto che io ammetto le transazioni, ma che queste devono essere tali che più s'avvicinino alla libertà che non alla protezione. Se di qui a due o tre anni si riformasse di bel nuovo la nostra tariffa, io m'accosterei alla proposta Farina; ma siccome le tariffe non si rifanno ad ogni tratto, siccome i proprietari di queste fabbriche di carta non hanno acquistato alcun diritto, siccome già da molto tempo dovevano prevedere ciò che presentemente accade, siccome un dazio qualunque è sempre loro favorevole, siccome, se quel dazio non basta, è segno che quell'industria ha bisogno d'essere molto protetta, ciò che sicuramente non è nell'intenzione del Parlamento di accordare, così io proporrei a modo di transazione tra la proposta Farina e la proposta Mellana un dazio di lire 2 per gli stracci comuni, e di lire 4 per gli stracci bianchi. Gli stracci bianchi possono valere dalle 35 alle 45 lire, e gli stracci

comuni dalle 12 alle 15 lire per ogni 100 chilogrammi; e però mi sembra che questi dazi siano sufficienti per tutelare temporariamente le fabbriche di carta, senza scostarci dal sistema che ci ha diretto in tutta la discussione di questa tariffa.

CHEVAL. Je viens appuyer les observations exposées par l'honorable préopinant.

S'il ne s'agissait que des localités placées dans le bassin de l'Italie subalpine, je comprendrais très-bien que l'on mit un droit un peu élevé sur la sortie des chiffons; mais il y a des localités qui n'ont point de fabriques de papier, tels sont le Faucigny et le Chablais, qui se composent cependant, comme je l'ai déjà dit hier, de 160,000 à 200,000 habitants.

Ceux-ci seraient obligés d'aller vendre leurs chiffons, soit à Albertville, soit à Chambéry; mais ces deux localités sont à plus de deux journées de distance du Haut-Faucigny.

Or, deux journées pour s'y rendre, et deux journées pour en revenir, cela fait 4 jours de voyage; en sorte que les chiffons de ces deux contrées ne pourraient pas se vendre, ou du moins ne se vendraient, faute de concurrence, qu'au plus vil prix.

Je recommande donc à la Chambre de prendre en considération autant que possible les intérêts des provinces mentionnées, et d'accepter un terme moyen à l'effet de concilier tous les intérêts.

En conséquence j'appuie la proposition faite par l'honorable préopinant.

PRESIDENTE. Su questo punto vi sono quattro proposizioni.

Quella del signor Ghigliani, che distinguendo fra gli stracci bianchi e quelli di ogni sorta, porta i primi a 10 lire, gli altri a 4.

Quella del signor Farina che porta a 8 lire il dazio degli stracci bianchi, a 4 quello degli stracci d'ogni sorta.

Quella del deputato Mellana, che porta a tre lire il dazio degli stracci bianchi, e ad 1 e 50 quello degli stracci d'ogni sorta.

In ultimo, quella del signor Michelini che propone per gli stracci bianchi quattro lire, e due lire per gli stracci di ogni sorta.

Siccome si è adottata in massima la divisione di queste due sorta di cenci, le porrò ai voti separatamente.

GHIGLIANI. Domando la parola.

Io ritiro la mia proposta, e mi associo a quella del signor Farina.

PRESIDENTE. Rimangono allora tre proposte.

Quella che più si allontana dalla proposta ministeriale è quella del signor Mellana.

Metto ai voti questa proposta del deputato Mellana che porta a lire 3 il dazio sui cenci bianchi, ed a lire 1 e 50 i cenci d'ogni altra sorta.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Avvi ora la proposta del deputato Michelini che porta a lire 4 il dazio sui cenci bianchi ed a lire 2 su quelli di ogni sorta.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Metto ai voti la categoria 15.

(La Camera approva.)

Categoria 16, *Ghisa in masse.* A questa venne fatta una modificazione dalla Commissione, la quale propone l'esenzione del minerale di rame.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io acconsento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'esenzione per il minerale di rame.

(È approvata.)

Pongo ai voti la categoria 16.

(La Camera approva.)

Categoria 17, Oro ed argento brutto in masse, lingotti, barre, polvere, bisotteria rotta, esente.

« Monete aventi corso legale, esenti.

« Spazzatura d'orefici, esente. »

A questa categoria non venne proposta variazione alcuna.

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

Categoria 18, Mole da molino.

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

Vorrei sapere dal Ministero o dalla Commissione se le mole da molino che escono dal nostro Stato siano molte ed arricchino un notevole provento all'erario.

Qualora tale prodotto fosse di lieve momento, io credo che sarebbe meglio di votar l'esenzione del dazio per le mole anzidette.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Se non erro, quelle di prima qualità si importano dalla Francia, e quelle di qualità secondaria dalla Lombardia.

VALERIO LORENZO. Io propongo l'esenzione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata l'esenzione proposta dal deputato Valerio.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti la categoria 18.

(La Camera approva.)

Categoria 19, Vetro rotto. Siccome la Commissione non fece modificazioni a questa categoria, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti la nota posta ai piedi della tariffa.

« Gli oggetti non specialmente tariffati pagheranno tutti indistintamente centesimi 20 secondo l'unità di tassa stabilita dalla tariffa dei dritti d'entrata, ritenendo che le unità a chilogrammi dovranno formarsi di cento. »

(La Camera approva.)

JACQUIER. Hier j'ai eu l'honneur de faire observer à la Chambre, à propos des droits de sortie, qu'il y avait un traité conclu entre le Gouvernement sarde et le Gouvernement suisse, en vertu duquel les denrées qui sortent de la Savoie pour entrer dans le canton de Genève sont exemptes de droits. Monsieur le ministre et monsieur le rapporteur de la Commission m'ont répondu en me renvoyant aux dispositions de l'article 12, qui dit que l'on continuera à accorder les *maggiore agevolanze*, mais le mot d'*agevolezze* se trouve un peu élastique. Je voudrais que l'on eût mis ici, ainsi qu'on l'a fait jusqu'à présent pour les autres articles mentionnés dans les traités avec la Belgique et l'Angleterre, l'indication du traité de 1816, conclu avec la Suisse, comme pour ces articles précités, on disait: *Voir les traités avec l'Angleterre et la Belgique*.

Ainsi, je désirerais que, pour plus de clarté, ou rappelât, à la fin du tarif, les termes du traité du 16 mars 1816, qui déclarent exemptés des droits de sortie les denrées du duché de Savoie destinées à la consommation du canton de Genève.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Monsieur le député Jacquier pourrait faire

sa proposition lorsqu'on viendra à la discussion de l'article 12, qui traite des exemptions.

PRESIDENTE. Osservo al signor Jacquier che questi articoli verranno tutti in discussione. Siccome si tratta appunto nei medesimi di norme per l'applicazione della tariffa, si è appunto allora che tutte le questioni relative all'applicazione della medesima debbono essere proposte.

JACQUIER. Tout en remerciant monsieur le ministre et monsieur le président des explications qu'ils ont bien voulu me donner, je prie toutefois la Chambre de bien observer que nous avons déjà fait cela pour tous les autres traités.

En face de chaque catégorie on a toujours mis: « Voyez la différence faite par les traités avec l'Angleterre, par les traités avec la France. »

Il paraîtrait donc plus juste de suivre la même marche en ce qui concerne la sortie, et il me semble qu'on devrait mettre:

« Voyez, en ce qui concerne ces denrées, le traité du 16 mars 1816. »

Ce serait plus rationnel.

PRESIDENTE. Mi perdoni, non è più ragionevole, pel motivo, che dove si è detto « Vedi trattato » non si mise alcuna indicazione del dazio che si pagava, e si rimandò conseguentemente l'indicazione al trattato.

Ora, qui si tratta di un'applicazione di tariffa, e perciò ripeto, quando verranno in discussione gli articoli contenenti le norme per detta applicazione, sarà il caso di proporre le questioni relative alla medesima.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Je donnerai une explication qui pourra, je l'espère, satisfaire l'honorable monsieur Jacquier.

Il y a d'autres traités qui modifient aussi les droits de sortie. Il y a les traités avec l'Autriche qui établissent certaines facilités pour les propriétaires riverains, pour les propriétaires de la frontière; il y a encore un traité avec la France pour les propriétaires de Savoie qui ont des terres en France, et les propriétaires français qui ont des terres en Savoie.

S'il fallait rappeler toutes ces dispositions, on rendrait la loi beaucoup plus volumineuse. Je pense qu'il suffit de déclarer que les dispositions admises par les traités continuent à être en vigueur. D'ailleurs, si le mot *agevolezze* ne paraît pas suffisant à l'honorable Jacquier, il pourra proposer une expression plus précise.

PRESIDENTE. Ora verrebbe in discussione la tariffa delle tare, la quale evidentemente fa parte della tariffa medesima, e che dovrebbe per conseguenza essere subito posta in discussione dopo la suddetta tariffa. Io leggerò tutti gli articoli di questa tariffa delle tare, e se non vi sono opposizioni, si voterà sopra la tariffa intera, altrimenti si voterà sopra ciascuna osservazione che verrà fatta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. La Commissione, dietro nuove indagini, intende proporre alcune modificazioni, cui il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Leggo la tariffa delle tare:

« Art. 1. L'esazione dei dritti d'entrata si effettuerà sul peso brutto, cioè sul contenuto e sul contenente.

« Art. 2. Ove però il contenuto si trovi imposto ad un dritto inferiore a quello tariffato pel contenente, sarà inoltre esatto il dazio su questo.

« Art. 3. Le valigie ed i bauli evidentemente nuovi, racchiudenti merci, saranno passibili del rispettivo dritto tariffato.

« Art. 4. Saranno tuttavia esenti da siffatto dritto i con-

tenenti che non sono più suscettibili d'esser posti in commercio.

« Art. 5. Le merci e generi soggetti a dazio maggiore di lire dieci, godranno sul loro peso lordo della deduzione delle seguenti tare legali, nel solo caso però che sieno racchiusi negl'infra specificati contenenti, cioè:

« Per le casse, bauli, cofani, fecci, barili, botti e caratelli 8 per cento;

« Pei cassoni d'origine in legno duro, di zucchero, eccedenti il peso di chilogrammi 400, 15 per cento;

« Pei vasi di stagno o di piombo, di ferro fuso, di vetro nero (bottiglie e damigiane) e di terra o creta comune, 18 per cento;

Pei rocchetti sopra i quali fosse avvolta qualunque materia filata o trafilata, 15 per cento.

« Riguardo ai rocchetti, il contribuente potrà, ove lo desideri, richiedere la tara reale. In questo caso, onde stabilire il peso netto effettivo, non si avrà che a svolgere alcuni rocchetti, presi a caso, pesarli separatamente e dedurre dal peso totale dei rocchetti il risultato di siffatto peso. »

DI REVEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome qui la Commissione vuol fare qualche variazione, darò la parola al relatore.

AVIGDOR, relatore. J'ai un amendement à proposer au nom de la Commission, je l'envoie à monsieur le président pour qu'il veuille en donner lecture.

PRESIDENTE. La Commissione propone le seguenti variazioni per le tare dei recipienti delle mereanzie:

« Tare per li zuccheri raffinati d'Olanda, del Belgio e d'Inghilterra, 8 per cento;

« Per li zuccheri in casse, bauli, fecci, barili, caratelli, 10 per cento;

« Per li cassoni d'origine in legno duro eccedenti il peso di chilogrammi 400 caduno, 18 per cento;

« Per i caffè in botti, caratelli del peso di 450 chilogrammi, 12 per cento;

« Caffè moka (doppio involto), 4 per cento;

« Caffè San Domingo, Brasile, ecc., 2 per cento. »

AVIGDOR, relatore. Suivent les autres tares, savoir:

« Pei vasi di stagno o di piombo, di ferro fuso, di vetro nero (bottiglie e damigiane) e di terra o creta comune, 18 per cento;

« Pei rocchetti sopra i quali fosse avvolta qualunque materia filata o trafilata, 15 per cento.

PRESIDENTE. La parola è al signor Di Revel.

DI REVEL. Dopo le parole: *soggetti a dazio maggiore di lire 10*, per maggiore chiarezza, proporrei di aggiungere la indicazione *ogni 100 chilogrammi*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa redazione?

AVIGDOR. Sì! sì!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io aderisco a tutte le proposte della Commissione, salvo per ciò che riflette i zuccheri raffinati. Più minute indagini mi hanno fatto conoscere che per gli zuccheri raffinati che arrivano dall'Olanda, dal Belgio e dall'Inghilterra la tara reale non è che del 6 per cento: quindi, stante la larghissima riduzione operata sul dazio dello zucchero raffinato, io credo opportuno di ridurre le tare a quello che sono effettivamente.

Questo poi non può produrre inconveniente pei negozianti, poichè l'articolo 2 dà loro la facoltà, ove si credano lesi dalle tare, di far pesare separatamente il contenuto dal contenente, e per lo zucchero raffinato questa operazione si può fare senza difficoltà, pesando i pani di zucchero separatamente dalle loro

casse. Quindi, appoggiando la proposta della Commissione in tutte le sue parti, proporrei pei zuccheri raffinati la tara del sei invece dell'otto per cento.

AVIGDOR, relatore. La Commission accepte.

PRESIDENTE. Rileggo adunque la proposizione della Commissione tal quale venne ultimamente redatta, cioè colla sostituzione del 6 per cento invece dell'8 a riguardo della tara pei zuccheri raffinati di Olanda, del Belgio e dell'Inghilterra. (*Vedi sopra*)

Ma osservo qui alla Commissione che non corre più il senso; la premessa dice: « Le merci e generi soggetti a dazio maggiore di lire 10 godranno sul loro peso lordo della deduzione delle seguenti tare legali, nel solo caso però che siano racchiusi negli infra specificati contenenti. »

Ora per li zuccheri raffinati la proposta della Commissione non porta alcuna indicazione di contenente, e dice solo: *per i zuccheri raffinati di Olanda, del Belgio ed Inghilterra, 6 per cento.*

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Si potrebbe dire: « pei zuccheri raffinati in casse, in fusti, ecc. »

PRESIDENTE. Mi pare che si dovrebbe dire: « per i zuccheri in casse, bauli, fecci, barili e caratelli, provenienti dall'Olanda, dal Belgio o dall'Inghilterra, il 6 per cento. Per altre provenienze, il 10 per cento. »

AVIGDOR, relatore. Il y a une exception entre ces qualités, parce que les futailles pèsent plus.

DI REVEL. Io credo che l'intendimento della Camera nell'approvare i trattati conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra, sia stato quello di fare una differenza relativamente alla tariffazione dei zuccheri, ma non rispetto alla tare.

La tara è reale o presunta; se legale, non v'è alcuna ragione di ammettere una tara di maggior favore per gli zuccheri di Inghilterra, del Belgio e dell'Olanda, che non per quelli che provengono da Bordeaux ed altri siti in cui esistono raffinerie.

Il motivo per cui si ammette una tara minore riguardo ai zuccheri raffinati, si è perchè le casse in cui essi si contengono sono più leggiere che non quelle che racchiudono i non raffinati.

Se dunque è conveniente che si stabilisca una differenza tra gli uni e gli altri, non è del pari opportuno di farla per gli zuccheri raffinati di provenienza dai suddetti paesi, tanto più che la Camera ha messa la parità di trattamento riguardo ai medesimi.

La Camera rammenterà che non ha ammessa veruna differenza per gli zuccheri raffinati; io quindi, torno a dirlo, non so scorgere la ragione per cui questi, ove provengano dal Belgio, dall'Inghilterra, dall'Olanda, debbano pagare una tassa minore che non quelli procedenti da Bordeaux o da Marsiglia.

AVIGDOR, relatore. Je crois que l'honorable M. De Revel a commis une erreur en supposant qu'il y a ici des droits différentiels. Il n'est pas du tout question de droits différentiels; il s'agit uniquement de remarquer que les sucres raffinés qui viennent d'Angleterre, de la Hollande, de la Belgique sont dans des barriques très-légères, et que si on adopte une taxe trop forte, naturellement le trésor serait en perte de la différence qu'il y aurait entre le 8 ou le 10 pour cent qu'on voudrait fixer, et la tare réelle qui serait de beaucoup inférieure.

A l'appui de mon raisonnement, je fais observer que tous les négociants sont de cet avis, et que nous ne faisons pas une différence que sur les provenances; nous ne faisons une

différence que sur le bois, c'est-à-dire sur le contenant, et pas du tout sur le contenu. Cette différence est absolument sur le contenant, parce qu'il est beaucoup plus faible; et pour appuyer par des chiffres ce que j'ai l'honneur de dire, j'ajouterai que les sucres raffinés de la Hollande et de la Belgique s'introduisent dans de grandes barriques, comme le sait très-bien l'honorable comte de Revel.

Ces barriques pèsent toujours 750 à 780 kilogrammes, la tare réelle est toujours de 44 kilogrammes. Par contre avec la tare de 12 pour cent que la Commission avait proposé par erreur sur une barrique de kilogr. 780
Pour la tare à déduire » 95

Il resterait un poids de kilogr. 687 qui serait le poids net sur lequel payerait le droit. Ce qui ferait 49 kilogrammes de sucre par chaque barrique qui échapperait au payement du droit.

En supputant sur la consommation actuelle (sans même admettre que cette consommation grandisse) de 7000 barriques par an, le trésor se trouverait lésé de 343,000 kilogrammes, soit L. 86,000 de perte, sans compter le 20 pour cent de bonification.

Par ce moyen, le poids sur lequel on payerait le droit, serait de 687 au lieu de 736, et il en résulterait 49 kilogrammes de différence à l'avantage du négociant qui introduirait des sucres; c'est-à-dire, on calculerait comme bois ce qui est marchandise. Et si l'on établit, en partant de cette base, un calcul sur le nombre des futailles qui ont été introduites pendant ces deux dernières années, nombre qui a été calculé, comme je l'ai dit, à 7000, il résulte que le trésor aurait toujours une perte assez sensible, et dont les consommateurs ne jouiraient pas, mais seulement le négociant.

Ainsi, l'honorable M. De Revel peut voir par là que ce n'est pas un droit différentiel que nous établissons. Comme habituellement les futailles sont très-légères et que la tare n'est que du 6 pour cent, ce serait un tort que l'on ferait au trésor que d'en augmenter la tare. Il est donc rationnel de maintenir la tare a 6 pour cent et non en sus.

PRESIDENTE. Proporrrebbe il signor Sella di così concepire questo articolo. (*Vedi sotto*)

DI REVEL. Le mie osservazioni erano unicamente dirette a che si introducesse uniformità di tariffazione. Se realmente le casse od i fecci nel quali gli zuccheri raffinati venienti dall'Olanda, dal Belgio o dall'Inghilterra nel nostro Stato sono più leggieri di quello che noi siano quelle in cui son risposte le stesse derrate venienti da Bordeaux, da Marsiglia, o da altri paesi in cui si raffinano zuccheri, io non ho nulla a dire. Questa è una circostanza di fatto che io ignoro, sulla quale suppongo che la Commissione avrà preso dati positivi. La mia osservazione tendeva soltanto ad avvertire che con una tara diversa non si venisse a colpire diversamente lo zucchero; solo ripeto che è una questione di fatto, che se non è ben accertata può avere un'influenza sul prezzo stesso del zucchero.

RAVINA. Io debbo far osservare che questa differenza può risultare poi a detrimento del tesoro. Ammetterò, sulla testimonianza della Commissione, che ora ci sia differenza, ed anche differenza grande, tra la grossezza ed il peso delle casse provenienti da Bordeaux e quelle che vengono dall'Olanda, dal Belgio e dall'Inghilterra; ma quando in Francia e negli altri paesi dove questi vasi contenenti lo zucchero non sono così leggieri, si sappia che noi facciamo una differenza assai forte nella tara, invece di mandarci questi cassettoni così grossi, così pesanti, come fecero sin qui, ne faranno dei leg-

gieri, faranno casse simili a quelle dell'Inghilterra, e verranno quindi ad avere un vantaggio a detrimento dell'erario.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola rileggo l'articolo come venne ultimamente modificato, e lo pongo ai voti.

« Art. 5. Le merci e generi soggetti a dazio maggiore di lire dieci, godranno sul loro peso della deduzione delle seguenti tare legali, nel solo caso però che siano racchiusi nell'infra specificati contenenti, cioè:

« Per i fusti contenenti zuccheri raffinati d'Olanda, del Belgio, d'Inghilterra, 6 per cento;

« Per le casse, bauli, fecci, barili, caratelle contenenti altri zuccheri, 10 per cento;

« Per li cassoni d'origine di legno duro eccedenti il peso di chilogrammi 400 caduno, 18 per cento;

« Per le botti (caratelle) contenenti il caffè, del peso di 450 chilogrammi, 12 per cento;

« Pei doppi involti del caffè Moka, 4 per cento;

« Idem. San Domingo, Brasile, ecc., 2 per cento;

« Per le casse, bauli, cofani, fecci, barili, botti e caratelli, 8 per cento;

« Pei vasi di stagno, o di piombo, di ferro fuso, di vetro nero (bottiglie e damigiane) e di terra o creta comune, 18 per cento;

« Pei rocchetti sopra i quali fosse avvolta qualunque materia filata o trafilata, 15 per cento.

« Riguardo ai rocchetti, il contribuente potrà, ove lo desidera, richiedere la tara reale. In questo caso onde stabilire il peso netto effettivo, non si avrà che a svolgere alcuni rocchetti presi a caso, pesarli separatamente e dedurre dal peso totale dei rocchetti il risultato di siffatto peso. »

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Non so se si possa fare la divisione di questo articolo, la gradazione essendo relativa.

DEPRETIS. Se la Camera vuole tenere conto delle osservazioni fatte dal deputato Ravina, pare sia necessario deliberare prima se vuole ammettere questa distinzione tra le casse provenienti dal Belgio, Olanda, Inghilterra, e tra le altre che provengono da altri luoghi.

Se la Camera non crede di tenerne conto, allora ammetto benissimo che si possa votare sul complesso.

PRESIDENTE. La divisione si potrebbe piuttosto fare per alinea, ma per gradazione è impossibile che si faccia.

AVIGDOR, relatore. Si l'on veut retrancher, dans la loi, ces mots « venant d'Angleterre ou de Belgique » je n'ai aucune objection à élever; mais il me semble que l'observation de l'honorable Ravina vient à l'appui de celles que j'ai émises moi-même. L'honorable Ravina disait très-bien que les futailles de cette contenance, ne jouissant que de la tare du 6 pour cent, il en arrivera que les expéditeurs des autres pays feront les futailles plus légères.

Ceci est naturel, et, dans toutes les circonstances pareilles, en commerce, cela arrive; parce que l'on change non-seulement les enveloppes des barriques ou caisses, mais encore leur forme même. Ainsi, il est très-probable, il est même sûr que quand un négociant ici demande des sucres raffinés, soit à Marseille, soit ailleurs, il fait faire des futailles qui s'adaptent non-seulement à la consommation, mais encore aux lois des douanes. C'est un fait si connu par tous les négociants, un fait si élémentaire que je n'ose m'y appesantir, de crainte qu'on m'accuse de vouloir démontrer une chose aussi généralement connue.

PRESIDENTE. Mi pare che manterrebbe la sua proposta.

AVIGDOR, relatore. Ma proposition est telle qu'elle de-

vrait être, parce qu'elle est dans l'intérêt du commerce, sans nuire au trésor.

Si l'on croit qu'il faut supprimer ces exceptions faites à l'égard de la Belgique, de la Hollande et de l'Angleterre, on peut le faire comme on l'a fait pour toutes les qualités de sucres qu'on a admis à 26 francs; mais alors l'intérêt du trésor ne serait plus sauvegardé en aucune manière; car cet intérêt exige absolument la conservation des distinctions que j'ai eu l'honneur de proposer.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti questa prima parte per divisione circa la tara dei fusti contenenti gli zuccheri raffinati d'Olanda, del Belgio e dell'Inghilterra.

COSSATO. Domando la parola.

Io osservo che questa tara dev'essere fatta in ragione del peso del contenente le materie, e non in ragione della provenienza delle materie medesime, e quindi sembrami fosse da preferirsi di gran lunga il sistema del Ministero, perchè in questo si fa distinzione in due alinea riguardo a questi recipienti di legno; in uno si comprende « le casse, bauli, cofani, fecci, barili, botti e caratelli, per cui si fa l'8 per cento di tara. » Nell'altro alinea si comprende « cassoni d'origine in legno duro, di zucchero, eccedenti i 400 chilogrammi, 15 per cento. »

Dall'indicazione che è in questa seconda categoria si scorge essere in essa realmente comprese quelle casse che sono di un peso molto maggiore dei recipienti contemplati nel primo alinea.

Noi invece facciamo varie distinzioni, le quali veramente non possono accertarsi, perchè il dire che ad una mercanzia sarà applicata una tara maggiore perchè proviene dall'Olanda o dal Belgio, o che le casse dello stesso legno leggiero o duro saranno diversamente tassate secondo i punti del globo da cui ci arrivano, non può a meno di recare molta confusione; per conseguenza io proporrei che si ritornasse alla proposta del Ministero.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io per parte mia dichiaro sembrarmi migliore il sistema della Commissione. Il commercio è basato sopra usi che non variano da un giorno all'altro. Ogni paese ha i suoi sistemi circa gli invogli, e per una merce si preferisce un dato invoglio che non si reputa più conveniente per un'altra. I caffè, per esempio, non sono contenuti negli invogli che s'usano per lo zucchero, come lo zucchero non si spedisce negli invogli del pepe; quindi lo stabilire la tara dietro la natura della mercanzia è il sistema il più conforme allo stato attuale delle cose. Può darsi che ella varii, ed allora si cangerà anche la tariffa delle tare; ma ora è più conforme all'interesse del tesoro ed alla realtà delle cose di stabilire le tare in ragione del contenuto, quindi la differenza tra lo zucchero grezzo e lo zucchero raffinato è oppostissima.

Io credo che per gli zuccheri raffinati la tassa si possa senza difficoltà estendere dall'otto al sei per cento, e così facendo, s'andrebbe incontro alle difficoltà suscitate dal deputato Ravina, che osservò opportunamente come i raffinatori francesi potrebbero adottare i metodi dei raffinatori inglesi onde trar vantaggio da questo nuovo sistema di tare.

Quindi io proporrei, e credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accettare questa mia proposta, che si stabilisse pegli zuccheri raffinati la tara del sei per cento, e che si mantenesse per gli altri la proposta della Commissione, cosicchè pegli zuccheri raffinati la tara sarebbe sempre del sei per cento, e per gli zuccheri greggi, secondo che sono in botti, in fecci, in casse più o meno grosse, secondo la qualità del

legno, la tara verrebbe fissata dietro le cifre della Commissione.

PRESIDENTE. Onde la Camera conosca bene l'oggetto della votazione, deve ritenere che l'articolo 5 proposto dal Ministero, è così concepito:

« Le merci e i generi soggetti a dazio maggiore di lire 10 godranno sul loro peso lordo della deduzione delle seguenti tare legali, nel solo caso però che siano racchiusi negli infra specificati contenenti cioè: ecc. »

Dunque, secondo questa premessa, la specificazione deve soltanto essere fatta del contenente, e non dei generi contenuti, e per conseguenza o bisogna mutare la redazione, o bisogna venire a questo partito di nominare soltanto i contenenti e non i contenuti.

Si potrebbe fare un articolo a parte pegli zuccheri raffinati.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Si potrà fare un articolo a parte per i zuccheri raffinati, e così tutte le difficoltà saranno appianate.

QUAGLIA. Io sono d'avviso che questa tariffa non debba formare oggetto di legge, perchè la legge deve essere permanente; quando al contrario la tariffa delle tare, a parer mio, non può essere che oggetto di semplice regolamento, variabile secondo i tempi, le variate direzioni e mezzi materiali del commercio. Tutto quello che può ordinare la legge si è che l'invoglio delle merci soggette al dazio non paghino diritto; e niuno può esser astretto a pagar più del vero. La tariffa della tara è una finzione; è una facoltà che non può essere obbligatoria; non può essere che accennata in massima dalla legge.

Perciò io crederei opportuno che la Camera si limitasse a porvi questa massima senza discendere a formularne il regolamento.

Proporrei dunque che quest'articolo fosse rinviato alla Commissione per ordinarlo secondo questo principio.

VALERIO LORENZO. Io non consentirei coll'onorevole deputato Quaglia nel credere che questa questione non debba essere oggetto di legge; stimo però che qui manchi un articolo.

Affinchè pertanto quest'articolo sia introdotto nella tariffa, io appoggio la domanda fatta dal deputato Quaglia per il rinvio alla Commissione.

Innanzitutto la discussione assai lunga che venne testè fatta, ha pienamente chiarito che siffatta relazione non è abbastanza chiara. D'altronde, io credo che la Commissione, esaminando la legge daziaria di altri paesi, ed anche quella che per l'addietro era appo di noi in vigore, troverà modo di antivenire le frodi a cui accennava l'onorevole deputato Quaglia.

SELLA. Io credo che a quest'effetto provveda l'articolo 6, il quale è così concepito:

« Le merci e generi imposti, come sopra, a diritto maggiore di lire dieci si potranno altresì sdoganare al peso netto reale; in questo caso, dovrà farsene prima esplicita dichiarazione. »

VALERIO LORENZO. Quest'articolo sta a beneficio dei negozianti, di coloro che conducono le merci alla dogana, ma non riconosce diritto eguale in pro dello Stato, nel caso in cui questi si trovasse leso nelle dichiarazioni doganali.

SELLA. La stessa facoltà che è stata accordata ai negozianti si darebbe anche al Governo.

VALERIO LORENZO. Allora bisognerebbe mutar la redazione.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia propone il rinvio alla Commissione di questa questione nel senso che la tariffa della tara venga considerata come semplice regolamento.

QUAGLIA. Io propongo il rinvio alla Commissione, per applicare il principio, che la tariffa della tara non è di spettanza del potere legislativo, coordinando con il medesimo quelle disposizioni che fossero da conservarsi nel presente progetto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Quaglia.

(Non è appoggiata.)

Il deputato Valerio propone che siano rimandati alla Commissione gli articoli 5, 6, 7, relativi alla tara legale, onde siano dalla medesima nuovamente redatti.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Seguono gli altri articoli :

« Art. 8. Sarà concessa la tara del 70 per cento sugli stagnoni pieni di fango, nei quali introduconsi le mignatte, o la facoltà di pagarne il dazio sul peso netto effettivo.

« Art. 9. Sarà del pari concessa la tara del 70 per cento sulle casse e bauli contenenti fiori finti, e piume d'ornamento lavorate.

« La tara non sarà però che del 55 per cento quando gli anzidetti fiori e piume saranno presentati in scatole di legno o di cartone.

« Potrà però ammettersene lo sdoganamento al netto reale.

« Art. 10. Trovandosi in un collo merci paganti a peso lordo, e merci suscettive del prelevamento della tara, saranno queste liquidate secondo il loro peso effettivo, e si aggiungerà il terzo del peso netto alle altre onde formarne il peso brutto.

« Se poi le merci imposte a peso brutto costituissero la maggior parte del contenuto, sarà allora il caso di computare sulle medesime tutto il peso del contenente e degli imballaggi.

« Art. 11. L'esazione dei diritti d'uscita, di ostellaggio e di transito, si effettuerà sul peso brutto.

« Le sete d'ogni qualità, le filoselle o fioretti, le moresche, le straccie di seta e di doppio, cardate o non cardate, ed i cocchetti forati, sono i soli oggetti che pagheranno al peso netto all'esportazione. »

VALERIO LORENZO. Per essere consentanei colla tariffa che abbiamo votata, invece di *moresche* credo bisognerà dire *borre di seta*, perchè furono tariffate con tal titolo e non con quello di *moresche*.

È puramente questione di redazione.

PRESIDENTE. Essendo una questione di semplice redazione, se non sorge opposizione, s'intenderà approvata.

« Art. 12. Qualunque disposizione contraria alle presenti è derogata. »

Porrò dunque ai voti tutti gli articoli testè letti, meno però gli articoli 5, 6, e 7, per cui è inteso che la Commissione dovrà formolare una nuova redazione.

Chi li approva, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora si dovrebbe passare alla discussione delle disposizioni preliminari, relative all'applicazione della tariffa, ma secondo l'istanza fatta ieri dall'onorevole deputato D'Aviernoz, e non dissentita dalla Camera, accorderò ad esso la parola per la sua interpellanza al ministro dell'interno.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO D'AVIERNOZ AL MINISTRO DELL'INTERNO SUL GIORNALE L'AVVENIRE.

D'AVIERNOZ. Messieurs, l'interpellation que j'entends adresser à M. le ministre de l'intérieur a pour objet un article de journal; article assez court, dont je prie la Chambre de vouloir entendre lecture :

« L'Avvenire di Alessandria narra che mentre domenica scorsa il parroco D. Mandola, noto per la sua abilità nel carav elemosine dai buoni fedeli, noto per la sua poca simpatia alle libere istituzioni, si avviava in paramenta sacerdotali, preceduto da confraternita, verso la casa di un trapassato per compiervi l'estrema funzione religiosa, un sasso lanciato in aria gli sfiorava malauguratamente una spalla. Non si può accertare se il colpo fosse veramente a lui diretto, ma vi è molta probabilità, perchè il D. Mandola colle sue improntitudini, colla sua caparbieta di umore si è reso invisibile alla popolazione, e quando persistesse a volersi mantenere ad ogni costo nella sede parrocchiale, non sarebbe improbabile che gli fosse per accader peggio. »

Je n'attirerai l'attention de M. le ministre et la vôtre que sur les réflexions dont le journal accompagne le récit. Avant tout, je me fais un devoir de déclarer que je ne connais ni peu ni beaucoup le curé en question, afin que personne, soit ici, soit dehors, ne puisse supçonner que je parle dans un but intéressé.

L'article commence par accuser le curé de notoire habileté à soutirer les aumônes des mains des bons fidèles et de son peu de sympathie pour nos libres institutions. Mais ce n'est pas là une raison suffisante pour excuser le mauvais traitement qui lui a été fait, s'il a le malheur de soutirer les aumônes des mains des bons fidèles pour en faire un usage qui ne soit pas conforme à l'esprit de la religion, il faut le faire traduire devant les tribunaux et lui faire appliquer les lois existantes. Ce n'était pas une raison pour tenter de l'assommer.

En second lieu, il l'accuse de peu de sympathie aux libres institutions. Voilà, messieurs, une accusation bien vague qui ressemble beaucoup a celles qu'on faisait dans un temps de funeste mémoire d'incivisme, et de modérantisme.

Ainsi, le journal trouve tout simple qu'il ait été maltraité en punition de son adersion à la Constitution; il manifeste même qu'il serait surpris s'il ne l'eût pas été. C'est là, au moins, l'impression que doit faire sur tout le monde la lecture de cet article. Maintenant je demande si parce que quelqu'un est supposé ne pas avoir de la sympathie pour les institutions libérales, des coups de pierre qui sont, à la vérité, des raisons très-frappantes (*Si ride*), mais non constitutionnelles, sont propres à lui inspirer le goût de ces institutions, qui seraient pour lui la liberté d'être assommé? (*Ilarità*)

Si les libres institutions donnent cette liberté, j'avoue franchement qu'elles ne sont pas de mon goût. (*Nuova Ilarità*)

Cet article contient en outre une menace et une incitation à une action reprehensible d'après la loi, il est donc passible des peines établies par la loi.

Je vous demande, messieurs, si ce n'est pas menacer une personne que de lui dire qu'il lui arrivera pire, si elle ne change de conduite.

Il me semble, en conséquence que cet article, paraît tomber dans la catégorie des délits de presse.

Je ne demanderai donc pas à M. le ministre si le fait est le résultat d'une étourderie ou d'une mauvaise intention, mais s'il a pris quelque mesure à l'égard de cet article.

Je demande si exciter des voies de fait contre un prêtre qui est dans l'exercice de ses fonctions religieuses, et de ces fonctions qui sont sacrées dans toutes les religions, où, sans exception, on respecte les morts et leurs sépultures, n'est pas un délit de presse prescrit par la loi.

Ainsi, je demande à M. le ministre de l'intérieur s'il a pris des mesures pour réprimer une pareille licence.

GALVAGNO, ministro dell'interno. I fatti sui quali l'onorevole deputato D'Aviernoz mi mosse interpellanza, e di cui, per vero dire, non ebbi rapporto, sono due e ben distinti.

Il primo, certamente assai deplorabile, è quello d'una pietra lanciata al sacerdote da esso menzionato mentre stava esercendo le sue funzioni di ministro del culto; per questo fatto io non posso dubitare che appena verrà conosciuto l'individuo che ha scagliato la pietra, il fisco procederà contro di lui in conformità delle leggi.

Il secondo fatto è quello delle ingiurie personali dirette al sacerdote Amandola, e contenuto in un articolo di giornale di cui l'onorevole preopinante diede or lettura.

La Camera certo è meco concorde nel biasimare altamente questi oltraggi fatti colla pubblica stampa alle persone, ma noto che ove l'offeso voglia muovere querela presso i tribunali gli sarà certo reso giustizia, ma che senza la sua querela non è lecito al fisco l'agire contro chi lancia delle ingiurie personali in un giornale.

Queste sono le risposte che io mi trovo in grado di dare al signor deputato D'Aviernoz.

Voci. Bene! Bene! L'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mantelli.

Voci. Basta! Basta!

MANTELLI. Dopo le spiegazioni del signor ministro, io credo inutile qualunque osservazione a questo riguardo, e rinunzio quindi alla parola.

D'AVIERNOZ. Messieurs, il me semble que cet article contient plusieurs points qui sont de nature à le soumettre à l'application de la loi concernant les délits en matière de presse. (*Rumori e risa prolungate*) Un prêtre dans l'exercice de ses fonctions est sacré. Ce qui lui est arrivé à lui, pourrait nous arriver à nous aussi. En insinuant dans les journaux que tel d'entre nous est opposé aux libres institutions du pays, on pourrait exciter la haine et même l'aggression de quelques individus crédules ou pervers contre lui. Or je demande si un tel article de journal ne serait pas criminel.

La réputation de chacun de nous, messieurs, est sacrée. Ainsi, comme député et comme un des législateurs de la nation, je ne puis m'empêcher d'appeler votre attention et celle du Ministère sur une pareille licence.

Je propose donc la motion suivante:

« La Chambre, prenant en considération l'exposé qui lui a été soumis, invite le Ministère à pourvoir par les moyens légaux à cette attaque dangereuse de la presse. » (*Risa e bisbiglio prolungati*)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor D'Aviernoz.

(Non è appoggiata.) (*ilarità prolungata*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA TARIFFA DOGANALE.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione delle disposizioni preliminari.

« Applicazione della tariffa, merci omesse nella tariffa. Assimilazioni. Art. 1. Le merci d'incerta assimilazione

saranno soggette al diritto appositamente stabilito nella categoria 15.

« Le altre saranno assimilate agli articoli coi quali avranno maggiore analogia.

« In ambi i casi, quando vi sia urgenza, l'assimilazione potrà essere fatta dall'ufficio doganale.

« L'assimilazione fatta dall'ufficio doganale non sarà valida che pel caso particolare al quale si sarà applicata. »

DI REVEL. La Camera approvando i trattati che furono conclusi col Belgio, e coll'Inghilterra ha voluto entrare nella via del libero scambio, ma disgraziatamente siccome lo scopo che si prefiggeva allora, quello cioè di costringere in certo modo tutte le altre potenze a farci favori corrispondenti a quelli che ci furono concessi da queste due potenze, non è stato finora ottenuto, ne avviene che a vece di entrare nella via del libero scambio, ci troviamo in quella dei diritti differenziali, come lo sono realmente quelli per cui la maggior parte delle merci che arriveranno nello Stato, pagare debbano dritti maggiori o minori secondo che provengono da questo o da quell'altro paese.

Io accetto il fatto dell'esistenza dei diritti differenziali, e credo che la Camera sanzionandone il principio ne voglia la applicazione pratica, e non già che la legge rimanga elusa e senza effetto.

Ora il primo e principale mezzo di assicurare la legge in questa parte, cioè che le merci che sono più favorevolmente trattate non siano scambiate con altre che debbono pagare un maggior dazio, egli è quello che le merci rimangano separate nei depositi in cui debbono essere introdotte; quindi io credo che sia necessaria una disposizione per la quale sia stabilito che le merci che sono tariffabili a un diritto di favore debbano essere collocate nei depositi separatamente da quelle che sono tariffate al diritto ordinario.

In questo senso avrei formulato un articolo che lascio alla Commissione ed al Ministero di vedere dove possa avere miglior luogo. Esso sarebbe così concepito:

« Le merci che in ragione della loro origine, o procedenza sono tariffate ad un diritto di favore, se non saranno dichiarate per pronto sdoganamento, dovranno essere introdotte in depositi posti sotto la vigilanza ed il controllo dell'amministrazione doganale. »

Io non voglio sorprendere la Camera, e dico a dirittura quale sia la portata di quest'articolo. Essa si è che tutte le merci le quali sono imposte ad un diritto di favore, non potranno più aver accesso nel porto franco di Genova.

Il porto franco di Genova, come ognuno sa, è libero dalla vigilanza doganale. La dogana esercita la sua vigilanza alle porte ed al circuito, ma non nell'interno del porto franco stesso. Non appena una merce è introdotta nel porto franco, i negozianti non sono più tenuti a dar conto della medesima. Una deputazione della Camera di commercio esercita bensì una vigilanza nell'interno del porto franco, ma la dogana, come dianzi diceva, non ne esercita alcuna.

Dirò anzi a questo proposito che tra gli articoli introdotti nel porto franco ve ne sono alcuni che non possono essere ivi liberamente smerciati, come sono, a cagion d'esempio, gli articoli di vestimenta, i cappelli, i paracqua, le canne, ed in sostanza tutti quegli oggetti, che taluno potrebbe prendere in mano, e introdurre in città, senza che venisse riconosciuta la frode. Per questi articoli vi sono speciali magazzini, che sono posti sotto la vigilanza dell'amministrazione doganale, ma, se occorre alcuna visita o perquisizione rispetto ai medesimi, l'amministrazione non può farla senza che sia assistita dalla Camera di commercio.

Ma riguardo alle altre merci un negoziante può introdurre cento balle di un dato articolo nel porto franco di Genova ed a capo di qualche giorno esserne affatto sprovvisto, senza che sia tenuto a dare verun conto dell'esito delle medesime.

Per l'addietro esisteva un controllo, in guisa che ogni negoziante aveva un conto aperto delle merci dopo che erano state introdotte nel porto franco.

Siffatto controllo era però difficilissimo, e pressochè impossibile a tenersi in regola; per tal motivo il re Carlo Alberto, sin dal primo anno che salì al trono, lo tolse, ed il porto franco fu realmente franco e libero sì che l'amministrazione delle dogane non vi ha alcuna ingerenza interna.

Ma appunto perchè l'amministrazione non ha ivi ingerenza di sorta, non ponno in esso essere introdotte le mercanzie che vanno soggette a diritti differenziali, perchè da quel momento la dogana non può più tenere dietro alla merce, nè accertarne l'identità in caso di sdoganamento; quindi io ho voluto bene spiegare la portata della mia proposta, perchè realmente questa colpa debbe gli articoli contemplati nei trattati anzidetti.

Ed invero le merci che vanno soggette a diritti differenziali, al loro arrivo alla frontiera sì di terra che di mare debbono giustificare, colla produzione dei relativi recapiti, la provenienza dal luogo d'origine ed anzi, così è uso nel Belgio, col certificato ancora degli uffici di dogana del paese d'onde la mercanzia è uscita. Ora, se l'amministrazione non può tenere d'occhio queste merci sino al momento del loro sdoganamento, se desse si sottraggono alla sua vigilanza entrando in un locale franco, in cui non ha nessuna ingerenza, egli è evidente che la sostituzione può facilmente aver luogo, ed è pure evidente che i diritti di favore che si vollero finora ristretti a certe potenze esclusivamente, non potranno più essere assicurati. E qui osservo che nel porto franco di Genova non s'introducono solamente le mercanzie che arrivano per via di mare, ma vi si ricevono altresì quelle che vengono per via di terra, cosicchè e le pannine ed i cotoni, in una parola tutti gli articoli favoriti nei trattati col Belgio e coll'Inghilterra che provenienti dall'Austria e dalla Svizzera attraversano in transito il nostro Stato alla destinazione di Genova possono entrare in quel porto franco ove potrebbero essere sostituite ad altre senza che l'amministrazione abbia mezzo di riconoscere ed impedire la frode.

Quindi se si vuole che il favore concesso alle produzioni belghe ed inglesi non sia usurpato da quelle di altre nazioni a cui finora non si volle estendere, conviene che le merci favorite siano consegnate dal momento del loro arrivo sino a quello dello sdoganamento all'amministrazione delle dogane. Io faccio dunque questa proposta, lasciando alla Camera di vedere dove essa possa trovare miglior luogo nella discussione dell'attuale modo di applicazione della tariffa.

PRESIDENTE. Leggo la proposta del deputato Di Revel.

« Le merci che in ragione della loro origine o procedenza sono tariffate ad un diritto di favore, se non saranno dichiarate pel pronto sdoganamento, dovranno essere introdotte in depositi, poste sotto la vigilanza ed il controllo dell'amministrazione doganale. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante, colla proposta che è stata testè letta, intende d'impedire che le merci provenienti dai paesi coi quali abbiamo dei trattati, o coi quali ne avremo, possano essere introdotte nel porto franco di Genova, il che equivale per verità al dire che con un mezzo indiretto si vorrebbe in gran parte distrurre l'opera dei trattati, poichè è cosa fuor d'ogni dubbio che se le mercanzie

provenienti dall'estero, e in ispecie quelle provenienti dall'Inghilterra, non potessero essere introdotte nel porto franco il commercio con quelle contrade ne rimarrebbe veramente incagliato. La legge nel dichiarare che le mercanzie che verranno spedite da certe contrade colle quali abbiamo dei trattati non saranno sottoposte che al dazio differenziale, ha lasciato al potere esecutivo la facoltà di determinare le cautele necessarie per stabilire l'origine di queste mercanzie.

La legge non è entrata in questi particolari, non ha detto: voi determinerete l'origine delle mercanzie attenendovi piuttosto a questa che a quest'altra norma; quindi la legge può anche lasciare al potere esecutivo l'arbitrio di esaminare se per le merci che devono godere di un dazio di favore, e che devono far soggiorno nel porto franco, non si possano introdurre quelle cautele le quali pongano il tesoro al riparo del contrabbando.

Ma se si adottasse la proposta dell'onorevole deputato Di Revel, evidentemente, lo ripeto, si distrurrebbe in modo indiretto quello che si è fatto direttamente coi trattati.

Tutte le derrate, tutti gli oggetti di manifatture che arrivano per mare a Genova, cominciano ad essere depositati nel porto franco, e non vi ha che una quantità minima di essi che abbia una immediata consumazione, e l'impedire che vengano depositate nel porto franco non varrebbe che ad aumentarne la spesa, a renderne più difficile lo smercio, ed a distrurre così l'effetto dei trattati.

Vede la Camera se sia meglio l'andare incontro a qualche inconveniente, e lasciare nell'arbitrio del Governo di regolare il modo di cauzione da imporsi a queste merci onde non si abusi della comodità del porto franco, oppure in via indiretta distrurre, o almeno portare un grave colpo a quella misura che è stata adottata quasi ad unanimità dalla Camera.

DI REVEL. Il mio scopo non è stato certamente di distrurre l'effetto dei trattati, ma bensì di assicurarne l'esecuzione, poichè quand'io volli questo scopo, lo manifestai schiettamente, proponendo di sopprimere i diritti differenziali. La Camera non ha creduto d'accogliere la mia proposta che sopra un solo articolo, quello degli zuccheri raffinati, mantenendoli sugli altri, colla speranza che estendendo poi questo favore ad altre potenze, noi arrivassimo ad ottenere da esse altri compensi. A questo riguardo io osserverò che indipendentemente dai trattati colla Francia e collo Zollverein, sui quali fra poco la Camera sarà chiamata a prendere una decisione, altri trattati già ci vennero comunicati dal signor ministro degli affari esteri, cioè quello col Portogallo, colla Grecia e colle città anseatiche. Questi tre trattati sono di semplice reciprocità, ma con essi non viene tolta la questione dei diritti differenziali, poichè quando gli articoli contemplati nel trattato col Belgio e coll'Inghilterra venissero dal Portogallo, dalle città anseatiche, o dalla Grecia, questi stessi articoli pagherebbero il diritto maggiore portato dalla tariffa, e non il diritto di favore convenuto col Belgio e coll'Inghilterra.

Io non intendo togliere gli effetti di quanto la Camera ad un'immensa maggioranza ha votato; dico solo che se ha votate queste disposizioni, le ha votate perchè avessero un effetto, che per produrre il loro effetto conviene che se ne assicurino l'esecuzione, e che non vi ha altro modo di assicurare l'esecuzione che col prescrivere che tali mercanzie siano introdotte in depositi in cui l'amministrazione possa avervi l'occhio.

Infatti, anche prima di questi due trattati già esistevano diritti differenziali sui vini, sugli olii, sui grani e sugli spi-

riti, eppure questi articoli non potevano essere introdotti nel porto franco senza perdere il beneficio del dazio di favore, ma dovevano essere depositati in magazzini speciali, sotto la chiave, e sotto la sorveglianza dell'amministrazione. Se in ora che si è allargato di molto la sfera dei diritti differenziali si crede di non prendere quelle precauzioni che sole possono assicurare l'efficacia della legge, lascio ad altri il contestarne l'opportunità. A me basta di averne fatto cenno, la Camera prenderà quei provvedimenti che crederà migliori.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Di Revel sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Quanto al modo della discussione, io credo veramente che quest'articolo dovrebbe essere il primo: se però non fosse accettato sotto il titolo *Merci esenti dai diritti d'entrata e di uscita*, si potrebbe aggiungere poi anche un'indicazione che contenesse quelle godenti di un diritto di favore.

La discussione è aperta.

MELLANA. Io ho appoggiato la mozione dell'onorevole deputato Di Revel, non perchè creda che così all'improvviso si possa la medesima discutere, ma perchè si facesse luogo a mandarla per gli opportuni studi preliminari alla Commissione.

Oltre ai gravi ed incontestabili inconvenienti accennati dall'onorevole Di Revel, io ne ricorderò un altro di ancora più grave e politica importanza.

Se noi lasciamo, come vorrebbe il signor ministro, la facoltà al potere esecutivo di decidere esclusivamente in merito alle precauzioni a prendersi per evitare che le merci, sulle quali si vuole da noi mantenere un diritto differenziale, si esimano da questo maggior dazio, mercè l'introduzione non regolata nel porto franco, noi corriamo pericolo di rendere illusoria la facoltà a noi attribuita dallo Statuto, di dare cioè la sanzione ai trattati che toccano alle finanze dello Stato.

Si supponga per ipotesi che il Gabinetto ci presentasse un trattato con un Governo straniero, col quale noi non crederemo di buona politica il trattare, o che portasse condizioni che non crederemo utile di accettare, e che venisse perciò da noi respinto; in questo caso il potere esecutivo potrebbe deludere il voto della Camera lasciando introdurre le merci di quella provenienza nel porto franco, di dove poi potrebbero uscire pagando il solo diritto di simili merci provenienti da paesi coi quali abbiamo un più liberale trattato di commercio.

Il caso è grave perchè si possa così di leggieri passarvi sopra.

Molti mezzi vi possono pur essere per evitare questo inconveniente senza portare incagli al commercio nel porto franco, cosa che deve pure chiamare tutta la nostra sollecitudine; quindi proporrei che la proposta Di Revel fosse mandata alla Commissione a fine che ne facesse apposita relazione prima che venga ultimata questa discussione sulla tariffa doganale.

Osservo che per legge e non per regolamento, ed a ragione, si è voluto provvedere a riguardo delle norme in merito alla tara; ora poi non intendo come si potrebbe demandare ad un regolamento lo stabilire su questa ben più grave e delicata materia.

Osservo pure che poco fa essendo nati dei dubbi in merito ai limiti da darsi alla tara, si è con prudente consiglio sospeso e rimandato l'articolo alla Commissione. Potrebbe ora disdire alla prudenza quando trattasi di questione di molto più grave importanza?

Quindi io propongo che la proposta del signor Di Revel sia mandata alla Commissione, acciocchè la medesima ne faccia relazione alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola.

DI REVEL. Io non dissento punto che l'articolo sia rimandato alla Commissione: essa studierà la materia, e farà il suo rapporto. In quanto a me credo che il mio articolo sia una conseguenza necessaria ed obbligatoria per garantire quanto abbiamo promesso all'Inghilterra ed al Belgio, cioè che i loro articoli sarebbero trattati differentemente da quelli delle altre nazioni colle quali non abbiamo trattati.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mellana pel rinvio di quest'articolo del deputato Di Revel alla Commissione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io pregherei la Camera a voler votare subito su questa proposta, perchè se la discussione procede in questo modo, la presente legge non sarà votata nel corrente mese. Mi pare che la Camera nello stabilire i diritti differenziali non abbia certo inteso deliberare sul regolamento. Ora la proposta che l'onorevole Di Revel fa, forse perchè non ha fiducia nel Ministero, avrebbe per effetto di indurre la Camera ad occuparsi del regolamento. Io non credo opportuno questo sistema, e mi affido, del rimanente, alla saviezza della Camera.

AVIGDOR, relatore. Je fais observer à la Chambre que la majorité de la Commission étant de l'avis de M. le ministre des finances, se trouverait embarrassée de se rapprocher de l'opinion de M. De Revel. Elle ne pourrait faire par conséquent qu'un nouveau travail qui augmenterait encore la confusion et l'imperfection de celui qu'elle a été obligé de vous présenter si à la hâte.

PRESIDENTE. La Commissione non è stata consultata.

AVIGDOR, relatore. La Commission entière non, mais la majorité.

DI REVEL. Prendo la parola per protestare contro quanto venne ora dicendo il signor ministro, che cioè la mia proposta involge una sfiducia verso il Ministero.

Io non dubito punto che il ministro provvederà in quel miglior modo che per lui si potrà in mancanza di apposita disposizione di legge.

In prova che le mie osservazioni non mirano allo scopo cui esso allude, ricorderò che l'altro giorno avendolo interpellato sul punto del da esso autorizzato sdoganamento degli articoli venuti di Francia cogli stessi diritti del Belgio e dell'Inghilterra sotto una semplice cauzione, io non insistetti maggiormente a questo riguardo a seguito della risposta datami, dal che mi parrebbe che il signor ministro potrebbe indurre che io non sono mosso da spirito di opposizione o di sfiducia verso un Ministero per cui professo grandissima stima, e mi sono sempre mostrato pronto a sostenere in tutte le questioni in cui credeva che le mie convinzioni non mi vietassero di andare con lui d'accordo. (*Risa ironiche a sinistra*)

Ho fatta la proposta dianzi detta perchè la credo giusta, necessaria; se la Camera stima di doverla nemmeno prendere in considerazione, io mi rimetto interamente al suo giudizio. Ripeto che le mercanzie soggette a diritti differenziali di favore denno rimanere sotto il controllo e la mano della amministrazione, che nel porto franco di Genova questa vigilanza non può essere esercitata, e che pel passato il sistema col quale si deve constatare e conservare l'origine di una merce, era portato da una legge e non da un'istruzione.

Ad onta di tutto questo, io non insisto maggiormente, e

perchè il signor ministro riconosca che io non intendo di fare un'opposizione faziosa, ritiro il mio emendamento. (*Movimento*)

MELLANA. Riprendo a mio nome la proposta del deputato Di Revel; la riprendo all'oggetto di farla inviare alla Commissione. A mio avviso, la questione è di tale momento che non può essere così di leggieri abbandonata, nè definita in una discussione improvvisata.

RAVINA. Io sono ben persuaso che il signor Di Revel non abbia l'intenzione di promuovere un voto di sfiducia verso il ministro delle finanze, perchè se sfiducia ci fosse, non sarebbe, in questo caso, ragionevole; la legge che riguarda i trattati, e che ha posta una differenza tra l'Inghilterra ed il Belgio e le altre nazioni, da chi fu proposta? Fu proposta dal Ministero, e in conseguenza noi dobbiamo credere che il Ministero avrà pure tutta la sollecitudine, tutto il desiderio di porla in esecuzione.

Non è il caso in cui la Camera debba diffidare del Ministero, come se si trattasse di una legge che fosse passata contro il suo voto, sull'esecuzione della quale non dico già che si potrebbe sospettare essere egli di mala fede, ma potrebbe essere meno ardente. Questa legge è tutta ministeriale, e credo che il Ministero è il più interessato, il più sollecito a farla eseguire.

Noto di più che in questi casi, quando si tratta d'impedire la frode, egli è necessario conoscere minutamente tutte le circostanze di fatto, e dipendere da molti particolari, il che non si può far per legge, e molto meglio si può provvedere per regolamento.

Questo essendo poi stampato, il Ministero lo farà conoscere alla Camera; se qualcheduno dei deputati crederà che esso non sia atto a provvedere alla sicurezza del tesoro, potrà far osservare le differenze che vi siano tra i vantaggi che noi vogliamo che siano concessi ad una nazione o all'altra.

Ogni deputato potrà notare quando il regolamento sia in vigore, se il medesimo manca in questa o quell'altra parte il ministro vi provvederà.

Ma parmi che il volere con legge statuire sopra ogni particolare, sopra ogni piccola minuzia che si presenterà nella formazione delle leggi, non sia cosa possibile in primo luogo, e che riuscirebbe in secondo luogo pregiudizievole al bene pubblico.

FARINA PAOLO. Io non credo che questa materia sia in massima assolutamente regolamentare; se per regolamento si potesse distruggere ciò che viene stabilito per legge, il regolamento avrebbe più forza che le leggi.

Quindi, se si trattasse di ritardare la discussione delle rimanenti disposizioni, io mi associerei al signor ministro perchè sento quant'altri l'importanza e la necessità che questa riforma daziaria sia al più presto condotta a fine.

Ma siccome il voto che la Commissione sarà per emettere su questo incidente, non preclude punto l'adito al proseguimento della discussione delle rimanenti disposizioni di questa legge, per cui converrà ancora impiegare forse due o tre giorni, così io non iscorgo verun inconveniente che la proposta dell'onorevole Di Revel, ripresa dal deputato Mellana, sia rimandata alla Commissione.

Questo modo di procedere è conforme ai precedenti della Camera, ed assai conveniente in una materia di tanta importanza, imperocchè se si ammette che con un regolamento si possa distruggere una legge, è inutile che le leggi vengano fatte.

RAVINA. Se il regolamento ministeriale sarà distruggitore della legge, il Ministero sarà responsabile, e gliene sarà

tenuto conto. In tal cosa non si offre campo a gherminelle ministeriali.

Il rimandare poi ad ogni momento gli articoli della legge alla Commissione perchè li riveda, perchè tratti novellamente la materia, e l'agiti di qua e di là, in sostanza non fa altro che protrarre la conclusione dei nostri affari più gravi ed urgenti. Nè vale il citare i precedenti della Camera contro la mia asserzione.

Io affermo pure che vi sono molti precedenti in cui la Camera ha respinta la proposta di rinviare gli articoli delle leggi alle Commissioni. Non vedo poi la ragione per cui il regolamento ministeriale dovrebbe distruggere la legge.

Io dico per contro che abbiamo tutti i motivi di credere che il Ministero (ed io, come è noto, non sono uso a peccare d'eccesso di confidenza negli atti ministeriali) (*Risa di adesione*), abbiamo, dico, tutti i motivi di credere che il Ministero non vorrà fare un regolamento che distrugga la legge.

Tanto la fiducia che la diffidenza debbono essere ragionevoli: se si diffida di una persona contro ragione, le si fa una ingiuria, mentre poi recheremo danno a noi stessi se confidassimo di soverchio.

A tale bisogna dunque si debbe provvedere francamente, senza veruno spirito di fazione o di partito, e quando non è necessaria la diffidenza, la fiducia vuol sempre essere preferita. (*Segni d'approvazione*)

FARINA PAOLO. Faccio osservare all'onorevole preopinante che, non esistendo veruna legge, in forza della quale le merci nel porto franco siano vincolate ad alcuna formalità, l'inconveniente avvertito dal signor Di Revel è facilissimo che si verifichi. Per evitarlo, o si debbe imporre una restrizione della libertà di cui si gode nel porto franco, ovvero si deve proporre l'abolizione dei dazi differenziali.

All'infuori di queste due misure, altra non se ne può prendere se non conforme a quella proposta dal deputato Di Revel, di circoscrivere il deposito di queste merci in determinati locali. Ma io faccio notare come tutte queste disposizioni possono vincolare talmente l'azione necessariamente libera del commercio, che non si possono prescrivere se non dai poteri legislativi.

Non vedo poi perchè si faccia difficoltà a sentire il parere della Commissione in proposito, mentre, ripeto, questo per nulla incaglia la discussione dell'attuale legge. Restano ancora altre questioni importantissime a risolversi in questa legge, le quali certo non saranno per occupare poco tempo.

Opino in conseguenza che si possa questa proposta mandare alla Commissione, senza che debba venirne inconveniente di sorta.

Dall'esame poi che farà la Commissione non potrà a meno che emergere maggiori schiarimenti nella discussione della Camera stessa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione sospensiva proposta dal signor Mellana pel rinvio alla Commissione della proposta fatta prima dal deputato Di Revel, indi da lui stesso ripresa.

(La Camera rigetta.)

MELLANA. Io avevo ripreso la proposta dell'onorevole Di Revel perchè essa è di tale natura che meritava un'approfondita discussione: avendo la maggioranza respinta la mia proposta d'invio alla Commissione, io non voglio assumermi la responsabilità di promuovere un voto improvvisato su così grave materia, quindi la ritiro; se avvertiranno inconvenienti dal non essersi provveduto, la responsabilità cada sopra coloro che in cosa di tanto momento si sono opposti alla proposta d'invio alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo primo, quale fu dal Ministero e dalla Commissione proposto.

(La Camera approva.)

L'articolo 2 viene dal Ministero e dalla Commissione proposto nei seguenti termini:

« In caso di controversie sull'applicazione della tariffa, la dogana potrà sospendere lo sdoganamento.

« Il Governo risolverà siffatte controversie per mezzo, ove occorra, di apposite perizie. »

SELLA. Quest'articolo come è redatto lascierebbe un eccessivo arbitrio all'amministrazione delle dogane; e ne potrebbero perciò derivare grandissimi inconvenienti. Per mitigarlo in certo modo io proporrei la seguente aggiunta a queste parole:

« In caso di controversie sull'applicazione della tariffa, la dogana potrà sospendere lo sdoganamento, salvo il deposito dell'intero ammontare del dazio richiesto dall'amministrazione. »

FARINA PAOLO. Io appoggio questa mozione, tanto più che nel seno della Commissione si era veramente fatto cenno di tale aggiunta. Era anche stata adottata; ma venne poi dimenticata nella redazione del progetto.

Non parmi possa esservi difficoltà ad accettarla per parte del Ministero.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'accetto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sella.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Forse per maggior chiarezza converrebbe redigere l'emendamento del deputato Sella in questo modo:

A meno che si faccia il deposito, ecc.

SELLA. Acconsento.

Voci generali. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 2 così modificato.

(La Camera approva.)

L'articolo 3 viene così proposto:

« In caso di più o meno esatto, dipendente da errori di calcolo o da falsa applicazione della tariffa, il contribuente e il Governo avranno rispettivamente diritto alla restituzione ed alla reintegrazione, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di due anni dal giorno dello sdoganamento. »

La Commissione lo emenda nei seguenti termini:

« In caso di errori di calcolo, o di falsa applicazione della tariffa, il contribuente ed il Governo avranno rispettivamente diritto alla restituzione ed alla reintegrazione, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dal giorno dello sdoganamento. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La Commissione propone di ridurre ad un anno il tempo accordato tanto al Governo quanto ai contribuenti per rettificare gli errori commessi nell'applicazione dei dazi. Io debbo far osservare alla Camera che col sistema di contolleria attualmente in vigore, col sistema, cioè, di controllare tutte le operazioni all'ufficio centrale di Torino, il quale ha il vantaggio di stabilire una grande regolarità nel servizio, il termine di un anno è assolutamente insufficiente. Ove fosse adottata questa disposizione, necessariamente bisognerebbe trasferire il controllo nelle direzioni divisionali.

Questo sistema avvantaggierebbe di certo nella rapidità, ma non darebbe forse la medesima garanzia di esattezza

quanto il sistema attuale. Io credo che per ora converrebbe meglio mantenere la proposta ministeriale, quella di due anni.

Il Ministero vedrà se sia possibile arrecare maggiore speditezza a questo servizio; vedrà se una parte di questo servizio possa essere affidata alle direzioni divisionali, ed in allora esso sarà il primo a chiedere che il termine accordato per queste rettificazioni venga ristretto. Purchè sia conciliabile col buon andamento del servizio, l'amministrazione è la prima a trarre vantaggio da questa restrizione, poichè non è più esposta ad essere tormentata dopo un dato tempo.

Io propongo quindi di mantenere l'articolo del Ministero, assicurando la Camera che farò quanto starà in me per vedere se si possa introdurre un miglioramento.

FARINA PAOLO. Il motivo che aveva indotta la Commissione a restringere il tempo di due anni, si era quello di non obbligare tutti i commercianti a tenere, per così dire, un conto aperto colle dogane per un tempo così lungo, e durante il quale assai facilmente non solo le bollette possono smarrirsi, ma anche le merci possono essere interamente esaurite. Sembrava poi alla Commissione che all'inconveniente, al quale ha accennato or ora il signor ministro, si potesse facilmente andare incontro col prescrivere che le direzioni provinciali mandassero uno stato ad ogni trimestre od anche ad ogni semestre alla direzione centrale, col quale mezzo la direzione centrale avrebbe avuto il tempo di sei mesi prima che spirasse l'intero anno per verificare se vi erano stati errori nell'applicazione della tariffa.

In vista di queste circostanze la Commissione si determinò ad abbreviare il termine che era stato proposto dal Ministero. Lo scopo era quello di non obbligare i negozianti a tenere per tanto tempo le bollette, e ad avere i recapiti quando assai frequentemente le merci sarebbero già state consumate. Però se la Camera vuole riportarsi alle assicurazioni del signor ministro, io credo che per parte della Commissione non vi sia difficoltà ad acconsentire che sia adottata la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione che limita il termine ad un anno.

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 3 come fu proposto dal Ministero:

« In caso di più o meno esatto, dipendente da errori di calcolo o da falsa applicazione della tariffa, il contribuente ed il Governo avranno rispettivamente diritto alla restituzione ed alla reintegrazione, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di due anni dal giorno dello sdoganamento. »

(È approvato.)

« Art. 4. Occorrendo variazioni nei diritti portati dalla tariffa, saranno applicati:

« *Alle merci:* 1° provenienti dall'estero; 2° di estera provenienza, estratte dai depositi:

« I diritti esistenti nel giorno in cui sarà presentata la dichiarazione di sdoganamento.

3° Destinate all'estero:

« I diritti preesistenti se la dichiarazione di sdoganamento venne fatta prima della pubblicazione dei nuovi diritti.

« 4° Provenienti da sequestro; 5° Formalmente abbandonate, o non ritirate a tempo, vendute a profitto dello Stato;

« 6° Provenienti da naufragio.

« I diritti esistenti nel giorno della loro vendita.

« 7° In transito, od altrimenti circolanti, per le quali non si sarà riportato il certificato di scarico:

« I diritti esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta a cauzione.

« 8° In transito, per le quali si sarà autorizzata la permanenza nello Stato :

« I diritti esistenti al momento del rilascio della bolla di uscita. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Il valore che determina l'applicazione del dazio alle merci di estera provenienza, e che deve essere dichiarato, è quello attuale delle merci al luogo di fabbricazione o di compra, aggiunte tutte le spese incontrate nel trasporto alla frontiera.

« Rispetto alle merci di uscita, il valore che determina la applicazione del dazio sarà egualmente quello attuale delle merci al luogo di origine o di compra, aggiunte tutte le spese incontrate o da incontrarsi nel trasporto alla frontiera. »

(La Camera approva.)

Il Ministero propone nei seguenti termini l'articolo 6 :

« È abolito il diritto di preenzione stabilito coll'articolo 37 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816, e menzionato nel manifesto camerale del 24 settembre 1842. »

La Commissione lo emenda nel senso di *conservare* il diritto di preenzione.

FARINA PAOLO. La Commissione ha creduto di poter conservare questo diritto, non perchè creda che veramente il Governo ne debba fare un grande uso, ma soltanto come un maggior freno ai dichiaranti.

Ognuno sa che per le merci tassate *ad valorem*, il valore dichiarato alla dogana non è mai precisamente il reale.

Se non si mette un freno a questo abuso, ne verrà naturalmente che i dichiaranti potrebbero tenersi nelle dichiarazioni molto al disotto del vero, con non lieve danno dell'erario.

Per questo motivo la Commissione ha creduto dover mantenere quest'arma in mano al Governo, la quale, mentre non gli impone alcun obbligo, può servire a frenare l'intemperanza dei dichiaranti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Siccome la proposta della Commissione non impone all'amministrazione l'obbligo di far uso del diritto di preenzione, naturalmente io non ho difficoltà ad accettarla.

Devo però far osservare alla Camera che nella nuova tariffa si sono fatti scomparire quasi tutti i diritti *ad valorem*, e non se n'è conservato che un piccolissimo numero, e con un dazio molto tenue, appunto perchè l'esperienza aveva dimostrato che, a malgrado del diritto di preenzione, i diritti *ad valorem* davano adito a frodi estesissime.

VALERIO LORENZO. Io sostengo la redazione del Ministero, e combatto quella della Commissione.

La redazione del Ministero è più liberale, e siccome questa tariffa è un passo che si fa nella via della libertà, io accetto questo dono che ci piove dai banchi ministeriali. (*ilarità*)

FARINA PAOLO. La libertà sta bene, purchè sia scompagnata dalla frode. Ora qui non si vuole che porre un freno a questa.

VALERIO LORENZO. Rispondo una sola parola al deputato Farina.

Io non credeva fosse necessario discutere questa questione, ma vi sono tratto a farlo.

Questo diritto è un'arma pericolosa che si pone nelle mani dei doganieri, della quale essi si servono soltanto quando hanno da vendicarsi contro qualche persona, ma che essi non applicano che di rado o mai nell'interesse delle dogane. Quindi io penso che debba cancellarsi.

DI REVEL. Io appoggio la proposta del ministro, perchè realmente la tariffa attuale non porta più nessun diritto *ad valorem*; la vera questione che sorgeva e dava luogo alla preenzione era quando si tassavano le merci in ragione del loro valore, allora sì che succedevano frodi nell'occasione in cui l'amministrazione era costretta a valersi del diritto di preenzione, ma questo spesso fiata le tornava di danno. Essa naturalmente non trovava sempre i compratori là dove aveva usato del diritto di preenzione, ed era quindi astretta a sparpagliare le merci in altri siti, onde rinvenire chi ne volesse far acquisto.

Io credo quindi che, essendo ora la tariffa, se non più liberale, almeno più praticabile, abbandonare il diritto di preenzione non possa dar luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dalla Commissione di *conservare* il diritto di preenzione.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'articolo 6 quale viene proposto dal Ministero.

(La Camera approva.)

L'articolo 7 viene così proposto dal Ministero:

« Le merci sequestrate, o che, secondo i casi determinati dal regolamento, si ritengono abbandonate a profitto dello Stato, vanno soggette, come le altre, ai diritti portati dalla tariffa.

« Tale pagamento avrà luogo col prodotto risultante dalla vendita delle merci. »

La Commissione propone di aggiungere un'alinea, il quale è così concepito:

« Si pubblicherà uno specchio delle merci considerate come abbandonate prima della loro vendita. »

Metto dapprima ai voti l'articolo, quale è proposto dal Ministero.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero l'accetta.

SELLA. Io proporrei si aggiungessero le parole: « Si pubblicherà nel foglio ufficiale. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non converrebbe prescriverne la pubblicazione nel foglio ufficiale, perchè se le merci sono state abbandonate a Genova, od a Nizza, od in altri porti dello Stato, sarà più opportuno pubblicarne lo stato nel foglio locale.

SELLA. Dietro le osservazioni del signor ministro, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'insieme dell'articolo 7.

(La Camera approva.)

L'articolo 8 viene proposto d'accordo e dal Ministero e dalla Commissione nei seguenti termini:

« Per le merci avariate non avrà luogo verun condono di dazio.

« Restano perciò derogate le relative disposizioni contenute nell'articolo 106 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

VALERIO LORENZO. Io credo che il Ministero, il quale nei precedenti articoli faceva un passo verso la libertà, qui ne faccia uno retrogrado.

Le nostre leggi doganali del passato regime concedevano alle merci avariate che giungevano nel nostro Stato una di-

minuzione del dazio d'entrata. Coll'articolo presente questa diminuzione viene tolta. Per verità qui non ravviso troppa giustizia. Avviene spesso che delle navi le quali sono in alto mare, colte da burrasca, abbiano tutto il loro carico bagnato, e quindi, al loro entrare nel porto, abbiano un doppio danno, cioè le mercanzie avariate cresciute di peso. Il volere sottoporre queste mercanzie agli stessi diritti a cui vanno soggette quelle che non hanno subito avarie di sorta, parmi cosa affatto ingiusta.

Avvi di più una contraddizione evidente.

A pagina 6 di questo progetto è detto che il Ministero credette soddisfare ad un principio di equità, dichiarando la esenzione daziaria per gli avanzi d'alberi, vele, àncore, cordami ed altri attrezzi di bastimenti naufragati.

Io chiedo la stessa giustizia per le merci. Aggiungerò ancora che quasi sempre le navi, quando hanno subito delle grandi avarie, per cui debbono essere o molto rattoppate, o vendute come inservibili, contengono delle mercanzie. Or dunque se voi ammettete senza far pagare dazio le navi medesime sdruscite, perchè volete far pagare il dazio alle merci in esse contenute? Accadrebbe per questa vostra disposizione che un bastimento carico di mercanzia avariata, che si trovò in pericolo per fortuna di mare, dovrebbe astenersi dal rifugiarsi nei nostri porti, per non pagare l'intero dazio imposto sulla mercanzia di cui è caricato.

La relazione della Commissione dice che questo torna anche a beneficio della pubblica salute, perchè le merci avariate potrebbero danneggiarla; ma io credo che non sempre possa questo caso applicarsi. Vi sono delle derrate che, essendo bagnate dall'acqua di mare, perdono bensì del loro valore, ma non per questo possono tornare dannose alla salute. Tutti sanno che l'acqua marittima, se non è aggradevole, non è certamente insalubre. Di più vi hanno delle derrate che non servono al vitto, ma servono bensì per preparati chimici e per vestiario, e per queste la ragione igienica, posta innanzi dalla Commissione, cadrebbe totalmente. Io non vorrei che, votando una tariffa, la quale, come testè dissi, è, o mostra d'essere un passo verso la libertà, noi commettessimo un atto di crudele inospitalità marittima, cioè noi venissimo a chiudere i nostri porti davanti allo straniero che ha subito fortune di mare.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il motivo principale che ha indotto il Ministero a sopprimere l'articolo del regolamento del 1816, relativo alle merci avariate, si è che nell'applicazione non vi è mezzo di limitare l'arbitrio degli impiegati delle dogane.

Non si può con un regolamento stabilire il grado d'avaria. Bisogna lasciare che l'impiegato della dogana giudichi quale sia l'importanza dell'avaria, e quindi quale sia la riduzione che si possa fare sopra le merci che la ebbero a subire; ma si è riconosciuto per pratica che questo dava luogo a molti abusi, ad abusi che in verità non si possono reprimere.

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. In vista quindi della notevolissima riduzione dei dazi, si è creduto di poter togliere questa sorgente di abusi.

La considerazione relativa alla salute non è senza importanza. Tra le mercanzie che sono maggiormente soggette ad avaria si annoverano i pesci salati, i merluzzi. Ora il merluzzo avariato è sicuramente dannoso in alto grado alla salute, non già per l'acqua di mare che può essersi introdotta nel barile, ma per la fermentazione che si sia sviluppata in questa mercanzia.

Io credo che, stante la riduzione che si è operata per evitare facilità di frodi, e stante ancora l'impossibilità di impedire l'arbitrio nell'applicazione di questo dazio, sia più savio consiglio accettare la proposta del Ministero.

FARINA PAOLO. I motivi accennati dal signor ministro furono quelli che indussero la Commissione a mantenere quest'articolo.

Devo ancora far notare all'onorevole preopinante che, fra le altre merci che sono danneggiate, o fermentano dopo essere state bagnate dall'acqua di mare in barili, vi sono le farine specialmente, e queste, quando sono avariate ed introdotte con ribasso di dazio, servono a deprezzare il corso dei cereali, e d'altra parte arrecano gravissimo male alla pubblica salute. Nella stessa condizione sono anche i caffè che soffrono moltissimo, e specialmente per alcuni generi di essi, essendo bagnati dall'acqua salata. Avvenne un fatto per cui si ebbe perfino sospetto che vi fosse stata idea di avvelenamento per parte di un caffettiere che aveva venduto del caffè, che era stato molto bagnato dall'acqua salata ed aveva subito perciò una fermentazione. Esso produsse dolori talmente atroci in chi lo aveva preso, che si temette vi fosse stato avvelenamento. Si fece una diligente ricerca, e ne risultò che i dolori erano stati cagionati dal caffè che era avariato. Se poi si ammette la massima che le merci avariate debbano valere meno, è evidente che, prescindendo dalle merci alimentari, tutte le altre, appena sono bagnate, possono essere esentate dal dazio d'entrata. Per queste la sorveglianza degli agenti di dogana è quasi annullata, perchè, dovendosi riportare ad una perizia, i periti inclinano sempre a favorire piuttosto chi deve pagare, che non la dogana che deve percepire.

Per conseguenza vi sono inconvenienti, perchè le merci appena bagnate, ma che sono ancora perfettamente buone, verrebbero introitate pagando un tenuissimo diritto.

Faccio poi osservare al deputato Valerio, che il confronto che ha creduto di dover dedurre dal favore fatto agli avanzi di bastimento, non sta. I bastimenti non pagano diritto di sorta d'introduzione. Se è per la loro immatricolazione, onde considerarli come nazionali, abbiamo già provveduto facendoli pagare un diritto dell'1 per cento, ma per la introduzione degli oggetti di loro armamento, come le àncore, non si paga diritto.

Dunque, se i bastimenti non pagano per gli oggetti nuovi, non vi è ragione per farli pagare per gli avanzi loro riscattati da naufragio.

Per tali ragioni la Commissione ha creduto di dover aderire alle disposizioni contenute nell'articolo 8.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO LORENZO. Il signor ministro e l'onorevole membro della Commissione, che hanno parlato testè in sostegno della proposta del Governo, si sono specialmente appoggiati agli abusi che si commisero per lo passato dagli impiegati nel constatare queste avarie. Io riconosco che questa difficoltà s'incontra non solo in questa occasione, ma anche in molte altre.

Però credo che essa sarà tanto più superabile, in quanto che, venendo ridotta la tariffa, i mezzi con cui potevano sedursi gli impiegati per accordare diminuzioni di dazio sulle merci avariate saranno minimi, e così meno facilmente si farà luogo agli abusi che esistevano pel passato.

Dirò, di più, che vi è modo di ottenere una vera guarentigia per mezzo dei periti.

Se la dogana potrà chiamare dei negozianti probi ed onesti a constatare queste avarie, si avrà la quasi certezza mo-

rale che esse saranno giudicate colla massima precisione, perchè i negozianti non vorranno che si accordino ribassi di tariffa a merci non avariate, le quali verrebbero a fare concorrenza con quelle che essi hanno nei loro fondaci e che hanno pagato il dazio intiero.

In quanto alla questione sanitaria, anche quella difficoltà non mi persuade menomamente, perchè avvi un Consiglio di sanità in tutti i porti, il quale deve essere chiamato ad esaminare se le merci avariate sono dannose alla salute pubblica, e le sue indagini non devono soltanto portarsi sopra le merci che sono dichiarate avariate, ma su tutte quelle di cui si può avere qualche sospetto di infezione per la loro provenienza.

Io credo quindi che il Governo, avendo a sua disposizione i vari Consigli di sanità, che devono continuamente vigilare ed esaminare non solo le merci avariate, ma ben anche le merci non avariate su cui possa cadere il menomo sospetto, debba ritenersi sufficientemente guarentito per la pubblica salute.

Ora vengo alla questione in genere che riguarda un poco anche l'onore della nazione.

Io non vorrei che le nostre dogane, massime nei nostri porti, si rendessero meno umane rispetto agli stranieri di quello che le altre nazioni si mostrino verso di noi, perchè non credo che nei paesi a noi finitimi le merci avariate paghino la stessa tassa delle merci non avariate, e qui mi si permetta di accennare ad un caso molto grave che potrebbe presentarsi.

Per esempio, può darsi che dopo una fortuna di mare un bastimento, trovandosi rimpetto ad un nostro porto, non vi entri, sapendo che le sue merci avariate debbono pagare una tassa eguale a quella che pesa sulle merci sane. Quindi, cercando di entrare in un porto più lontano, incontri nel tragitto la sua totale rovina.

Ecco un tratto d'ospitalità che sarebbe ben doloroso pesando sulla nostra nazione, mentre non sarebbe compensata dal diritto che perceverebbe su queste merci, poichè io sono certo che, ammessa questa tesi, nessuna nave carica di merci avariate entrerebbe più nei nostri porti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8.

RICCI VINCENZO. Mi pare che, essendovi un emendamento a questo articolo, dovrebbe questo essere posto prima ai voti.

PRESIDENTE. Ma non vi sono emendamenti.

RICCI VINCENZO. E la proposta del signor Valerio?

VALERIO LORENZO. Io chiedo la soppressione di quest'articolo e il mantenimento delle disposizioni del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1846.

RICCI VINCENZO. Io proporrei un emendamento a quest'articolo, il quale, mi pare, toglierebbe di mezzo una gran parte delle difficoltà che furono accennate.

Io direi: « Per le merci alimentari e droghe medicinali avariate, non avrà luogo verun condono di dazio.

« Per tutte le altre merci, restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 106 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1846. »

Io vorrei cioè mantenere l'esenzione generale per le merci che hanno sofferto avaria.

Ognuno sa che troppo frequenti sono i casi in cui ciò avviene, e sarebbe veramente duro che chi ha fatto già una perdita gravissima, non possa più cavare un profitto qualunque dalla sua merce, senza pagare un dazio altissimo, siccome quello che è imposto per una merce buona. Eccettuando però le merci alimentari e le droghe medicinali, si eviterebbe il

pericolo che si possano introdurre queste merci in consumazione a danno dei consumatori poveri.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'emendamento del signor Ricci diminuisce sicuramente gli inconvenienti della soppressione dell'articolo, ma li lascia sussistere per la parte la più importante, almeno rispetto alle dogane. Sulle materie alimentari è difficilissimo il fare una frode, perchè l'avaria si riconosce assai facilmente; ma questa è molto più difficile a constatarsi sulle mercanzie, perchè è molto facile presentarne, come grandemente danneggiate, mentre non hanno sofferto che una piccolissima avaria. Faccio osservare che i negozianti e commercianti sono per lo più disinteressati in questa riduzione, poichè in tutti i contratti di assicurazione l'avaria grave è contemplata. Quindi, quando arriva una fortuna di mare, il negoziante ne riceve dalle Compagnie assicuratrici il compenso, ed ove si facesse la riduzione del dazio, accadrebbe probabilmente che, invece di danno, la fortuna di mare gli tornerebbe di vantaggio, perchè riceverebbe il premio dalla Compagnia di assicurazione, ed introdurrebbe ad un tempo la merce a dazio ridotto, cosicchè il solo danneggiato sarebbe l'erario, ed io credo che colla legge attuale siamo andati all'ultimo limite delle concessioni da farsi nell'interesse della libertà commerciale.

Io quindi insisto onde sia mantenuto l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Ricci.

(È appoggiata.)

FARINA PAOLO. La proposizione che venne fatta dal deputato Ricci era già stata messa avanti nel seno della Commissione, ma i motivi testè adottati dal signor ministro, e specialmente quello dell'assicurazione delle merci contro le avarie che si verifica, si può dire, sempre, hanno determinato la Commissione a mantenere quest'articolo, mentre, se si facesse diversamente, ne verrebbe che il commerciante godrebbe da una parte il compenso delle merci avariate che gli paga l'assicuratore, e dall'altra avrebbe poi il vantaggio di introdurre le merci con diminuzione di dazio, dimodochè un sinistro diventerebbe per lui una fonte di lucro. E pur troppo abbiamo già veduto (e tutti quelli che hanno qualche pratica delle assicurazioni meco ne converranno), abbiamo veduto dei casi nei quali si fece nascere un sinistro per ispeculazione, per farsi pagare le merci od il bastimento, o gli attrezzi assicurati. Credo quindi che sia tutt'altro che conveniente l'introdurre nella legge occasioni di incentivo a progredire in questa via di frodi e di danno alla pubblica moralità ed alla buona fede.

RICCI VINCENZO. Innanzi tutto bisogna distinguere le avarie generali dalle parziali. Le avarie generali ordinariamente sono coperte dalle assicurazioni, ma quelle parziali e di dettagli non sono pagate dagli assicuratori. Dunque, per questo lato, la risposta data non sussiste.

Dirò poi che, sia a carico dell'assicuratore, sia a carico del commerciante, la deteriorazione della merce sussiste sempre. Se non vi sarà danno per il commerciante, vi sarà un nocimento maggiore per l'assicuratore che dovrà realizzare un minor valore.

Noi scorgiamo nei fogli pubblici che a Genova sono frequentissime le vendite fatte all'incanto delle merci avariate.

Ora io dico che non è giusto che una merce, la quale ha scemato di valore per un terzo, per la metà, od anche per due terzi, sia colpita dallo stesso dazio che è imposto sulle altre merci, il cui valore non è punto scemato,

VALERIO LORENZO. Io intendeva di rispondere a quanto si è asserito in ordine alle assicurazioni.

A quanto venne detto poc'anzi dall'onorevole Ricci, aggrungerò soltanto che non tutte le navi sono solite ad assicurare.

Io so, a cagion d'esempio, che una gran parte delle navi che vengono dalla Sardegna, come pure il commercio di cabottaggio, il quale è di grande importanza nella Liguria, non sono usi ad assicurare.

Io credo dunque che questa esclusione tornerebbe a grave danno delle navi e del commercio che ho poc'anzi accennato. In tale caso, tornerò a dirlo, noi saremmo i soli che avremmo un titolo così crudele nella tariffa doganale.

Io non vorrei che sotto il regime della libertà, si mostrasse il Piemonte più inospitale di quello che siasi mostrato nel tempo dell'assolutismo.

Io osservo che questa buonificazione alle merci avariate portava la data del 1816, la data cioè della più forte reazione del dispotismo piemontese.

FARINA PAOLO. Io faccio osservare che non istà la distinzione fra l'avaria generale e l'avaria speciale. Sia che l'avaria generale comprenda tutte le merci, o sia speciale, quando una merce è specialmente assicurata, che vengano o no le altre merci del bastimento danneggiate, essa viene compensata.

Quanto poi ai generi di cabottaggio, osservo primieramente che, provenendo da paesi dello Stato, non pagano dazio di entrata al Governo, e che inoltre questi generi poco o nulla soffrono per le ordinarie avarie; così non facilmente possono soffrire i vini che vengono nelle botti rinchiusi, ed il legname, se è bagnato, potrà avere un peso maggiore, ma ciò non è di molta importanza nel commercio, nè impedisce la vendita, epperò il danno che ne risulterebbe è tenuissimo, mentre invece, se si introduce veramente questa esenzione, è certo che verrebbe facilitata la frode, perchè vi può essere qualcheduno il quale bagni appositamente con acqua di mare la sua mercanzia in parte, onde trarre profitto di quest'esenzione che, abbandonata alla decisione dei periti, riesce sempre dannosa alla finanza.

RAVINA. A me pare che in un cambiamento di tariffa non c'entri per niente lo spirito di libertà, nè lo spirito di dispotismo, e ciò è chiarissimo.

Nell'anno 1816 si è fatto quell'eccezione per le merci avariate, ma ciò non per favorire la libertà, nè per combattere il dispotismo. Il dazio che s'impone all'entrata delle merci estere nei nostri porti è un'imposta sul guadagno che fa quel dato mercatante. Ora, egli è certo che una merce avariata non avendo più lo stesso valore, ed essendo già questa una gran perdita a detrimento del mercatante, ragion vorrebbe che non si imponesse su questa merce lo stesso dazio che si impone sulle merci sane.

La cosa non patisce assolutamente alcun dubbio; ma l'eccezione che si era fatta nell'anno 1816, e che, come dico, era ragionevole, l'esperienza ha poi dimostrato che, mentre tendeva a porre in esecuzione l'idea generale del giusto, nello stesso tempo apriva la porta a mille frodi.

E, diffatti, egli è difficilissimo vedere fino a qual punto una merce è avariata. Molte volte è un angolo solo della nave che ha patito avaria; molte volte la superficie delle merci soltanto, uno strato di un metro, per esempio, o mezzo metro; bisognerebbe perciò sempre che la dogana facesse estrarre tutte le merci ed esaminasse, per esempio, il caffè, grano per grano, onde poter determinare fino a qual segno è giunta l'avaria.

Si vuole poi fare una distinzione tra le derrate medicinali e gli altri generi di commercio in favore delle prime; ma invero io credo che, se una distinzione si avesse a fare, sarebbe anzi in favore degli altri generi che non patiscono avaria tale che possa danneggiare la sanità, perchè egli è certo che l'acqua di mare che entra in un bastimento contamina le merci che tocca. Un caffè avariato, per esempio, è pessimo, non solamente al gusto, ma anche per la salute. Lo stesso deve dirsi dei medicinali.

Un medicinale, perchè operi, perchè effettui la guarigione dell'ammalato, è necessario che conservi quel grado di forza, di efficacia, di virtù che gli ha dato la natura. Quindi, una volta avariato, non giova più; onde potrebbe procacciare la morte a molti. Io vorrei che, quanto alle merci, alle derrate che si mangiano, e che servono all'uso di medicinali, e che sono avariate, il Consiglio di sanità fosse severissimo; che non solo si ammettessero mediante dazio alto, ma che fossero gettate in mare. Il mercante specula; se una spedizione di caffè o di zucchero gli va bene, lo può arricchire, e parmi anche giusto che sia sottoposto alle vicende del tempo, e che quindi non possa vendere la merce avariata.

Ho veduto molte volte che, appena si annunzia in porto l'arrivo di un bastimento con merci avariate, tutti i droghieri si affollano con grande attività per comprare quelle merci che hanno pur prezzo infinitamente inferiore, ma che essi poi fanno pagare agli avventori come sane. Siano poi avvelenati o no i compratori, questo poco importa. (*Ilarità*) Io vorrei che vi fosse un rigore immenso, e che quando un commestibile, ed a maggior ragione un medicinale, è avariato, fosse gettato in mare senza pietà, poichè le cose che nuocciono alla sanità, non solamente debbono pagare, ma non se ne dovrebbe permettere la vendita. Onde i Consigli di sanità debbono rigorosamente invigilare, perchè generalmente questi mercanti, questi speculatori, costoro che vorrebbero arricchire, e in poco tempo arricchire di molto, non sono poi tanto scrupolosi e solleciti della sanità dei loro avventori. (*Ilarità*) Sebbene dunque io riconosca la giustizia del principio generale, che colui che introduce una merce del valore di lire 100, debba pagare in proporzione il dazio corrispondente a 100, mentre colui che ne introduce un'altra del valore di 50, non debba pagare che la metà, tuttavia, siccome qui è impossibile attenersi a questo principio senza aprire le porte alla frode, e che inoltre, quanto alle cose che si mangiano, ed ai generi medicinali bisognerebbe far sì che non possano essere vendute, perciò io non mi allontano dal progetto del Ministero e della Commissione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Ricci Vincenzo propone il seguente emendamento:

« Per le merci alimentari e droghe medicinali avariate, non avrà luogo verun compenso di dazio. Per tutte le altre merci, restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 106 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

Il deputato Franchi propone quest'altro:

« Le merci alimentari e le droghe medicinali avariate, che fossero giudicate nocive alla salute, non potranno essere introdotte. »

La parola è al deputato Franchi.

FRANCHI. Le cose che furono dette dall'onorevole deputato Ravina hanno sviluppato abbastanza il mio emendamento.

Se le merci alimentari o le droghe medicinali sono avariate, allora non mi pare che debba venire in questione se abbiano o no a pagare il dazio; si deve solo vedere se pos-

sano o non possano essere vendute. Quando sono al punto di essere nocive, non si debbono ammettere; se non sono al punto di essere nocive, allora sicuramente si vendono (come fu benissimo osservato) allo stesso prezzo, e debbono pagare il dazio. Ma io credo che, se sono giudicate nocive, non che essere ammesse senza dazio, non debbano essere introdotte nel paese.

FARINA PAOLO. Io non mi oppongo a che si verifichi se le merci sono dannose alla salute, ed in tale caso non se ne ammetta l'introduzione. L'imbarazzo sarà nell'esecuzione, ma di questo non me ne occupo; io voglio solo ricordare alla Camera che, esentando dal dazio le merci avariate, si fa un vantaggio a chi non ha avuto danno, perchè chi sopporta il danno è l'assicuratore che non introduce la merce, la quale invece è introdotta dal mercante.

Dunque il vantaggio si fa a chi, non avendo sopportato il danno, non fa che avere nella disgrazia un'occasione di lucro, perchè esentato dal pagamento del dazio. Se si vuole far vantaggio a chi ha sopportato il danno, bisognerebbe allora farlo all'assicuratore, e non al mercante, poichè questi ha già avuto dall'assicuratore il compenso del danno sofferto.

PRESIDENTE. Domando prima se è appoggiato l'emendamento del deputato Franchi.

(È appoggiato.)

RICCI VINCENZO. Io non avrei difficoltà a ritirare la prima parte del mio emendamento, accettando quello del deputato Franchi.

PRESIDENTE. Si voterà dunque per divisione.

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Franchi, il quale farebbe la prima parte dell'articolo:

« Le merci alimentari e le droghe medicinali avariate, che fossero giudicate nocive alla salute, non potranno essere introdotte. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'emendamento del deputato Ricci, che ne formerebbe la seconda parte:

« Per tutte le altre merci restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 106 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

FRANCHI. A questa parte io non aderisco.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Pongo la Camera in avvertenza che votando quest'emendamento, si verrebbe a rigettare l'articolo del Ministero e della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Ricci Vincenzo.

(La Camera rigetta.)

Allora la proposta Franchi, già adottata, formando il primo alinea dell'articolo 8, la proposta ministeriale verrebbe come secondo alinea, dicendo: « Per le *altre* merci avariate, non avrà luogo verun condono di dazio. »

RICCI GIUSEPPE. Mi pare che si dovrebbe votare l'articolo 8 come venne proposto dal Ministero, e che l'emendamento Franchi dovrebbe venire in seguito, come secondo ali-

nea del medesimo articolo. La redazione, a parer mio, sarebbe così più chiara.

PRESIDENTE. Mi pare che sia precisamente la stessa cosa.

Pongo ai voti la redazione del Ministero, come seconda parte dell'articolo 8:

« Per le altre merci avariate, non avrà luogo verun condono di dazio. Restano perciò derogate le relative disposizioni contenute nell'articolo 106 del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Per l'avvenire non sarà fatto luogo ad alcuna esenzione, che non sia contemplata nelle seguenti od in altre parti delle disposizioni preliminari della tabella dei diritti e note alla medesima apposte. »

(È approvato.)

« Art. 10. Sono, come nel passato, esenti dal regime doganale l'isola di Capraia, le isole Belle e le zone della Savoia. »

BOTTA. Desidererei sapere dal signor ministro e dalla Commissione che cosa intendono per isole Belle. Questa denominazione è troppo vaga, perchè ve n'è una sola isola Bella. Io direi: *le isole del lago Maggiore*. Nel lago Maggiore vi sono quattro isole, oltre agli scogli disabitati, cioè la Bella, la Madre, quella di San Giovanni, che non hanno quasi abitanti, e poi l'isola Superiore, o dei Pescatori, popolata da 250 a 260 poveri pescatori abitanti in case accatastate l'una sull'altra, e che non presenta alcuna risorsa per le dogane.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si potrebbe variare così la loro denominazione.

Voci generali. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10, così concepito:

« Sono, come pel passato, esenti dal regime doganale l'isola di Capraia, le isole del lago Maggiore e le zone della Savoia. »

VALERIO LORENZO. È inteso che rimane intatta la questione di Nizza.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Invito gli uffici a volere radunarsi domani per l'esame del progetto di legge per il riordinamento giudiziario.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa doganale;

2° Discussione del progetto di legge per la tassa sulle professioni e arti liberali e sul commercio.